



UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

LA MANOVRA FINANZIARIA 2009-2011

Primi commenti al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”

*Il quadro di finanza pubblica, il rilancio dell'azione delle pubbliche
amministrazioni, la promozione dello sviluppo economico e il
concorso delle Regioni e degli Enti locali*

di

Pierluigi Faloni

Paolo Canaparo

*Ufficio V Ordinamento economico-finanziario dello Stato e degli Enti locali
Agosto 2008*

LA MANOVRA FINANZIARIA 2009-2011

Primi commenti al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”

*Il quadro di finanza pubblica, il rilancio dell'azione delle pubbliche
amministrazioni, la promozione dello sviluppo economico e il concorso
delle Regioni e degli Enti locali*

di

Pierluigi Faloni

Paolo Canaparo

Elaborazione grafica

Roberto La Monaca

INDICE GENERALE

Presentazione	pag. 9
Premessa	pag. 11

CAPITOLO I

IL QUADRO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2009-2011

1. I contenuti della manovra finanziaria 2009-2011	pag. 23
2. Gli interventi sulle missioni di spesa delle amministrazioni statali e la flessibilità di bilancio	pag. 25
3. Lo stato di previsione del Ministero dell'Interno - triennio 2009-2011	pag. 28
4. Gli stanziamenti per la sicurezza e il soccorso pubblico	pag. 30

CAPITOLO II

IL QUADRO DI RIFORMA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IL RILANCIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. La semplificazione normativa e amministrativa	pag. 37
2. La razionalizzazione del modello organizzativo delle pubbliche amministrazioni statali	pag. 42
3. La maggiore efficienza e produttività del personale	pag. 47
4. Il contenimento della spesa per il personale	pag. 50

INDICE GENERALE

CAPITOLO III

IL CONCORSO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI ALL'OBIETTIVO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. La riduzione della spesa per l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni regionali e degli enti locali | pag. 63 |
| 2. I vincoli finanziari delle Regioni e degli enti locali e il nuovo Patto di stabilità interno 2009-2011 | pag. 70 |
| 3. Gli interventi finanziari per Roma Capitale | pag. 80 |
| 4. La nuova disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica | pag. 81 |

CAPITOLO IV

I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2009-2011

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 1. L'attuazione del federalismo fiscale | pag. 89 |
| 2. Il codice delle autonomie | pag. 91 |
| 3. L'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico | pag. 92 |

ALLEGATI

Indice delle disposizioni:

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. per articolo | pag. 97 |
| 2. per materia | pag. 147 |

PRESENTAZIONE E PREMessa

Presentazione

Questo volume credo che possa rappresentare un modo di esporre un argomento complesso e difficile in maniera semplice e chiara, in grado di rendere interessante la lettura e la comprensione di temi che, per loro stessa natura, potremmo considerare o definire di non facile approccio.

I colleghi Pierluigi Faloni e Paolo Canaparo, che hanno seguito l'*iter* parlamentare della cosiddetta "manovra estiva", forniscono, all'indomani della sua approvazione, un quadro sintetico e conciso sulla prima azione del nuovo Governo diretta al risanamento dei conti pubblici e, in particolare, a quanto attiene i temi della finanza pubblica, dello sviluppo economico, della razionalizzazione dell'azione amministrativa e dell'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

Infatti, questa pubblicazione rappresenta un primo commento al decreto-legge n. 112/08 che definisce il piano triennale di stabilizzazione della spesa pubblica, superando la tradizionale scissione tra la parte programmatica e quella attuativa delle politiche di bilancio.

L'iniziativa di informare tempestivamente sulle "*news*" che interessano direttamente o indirettamente la nostra Amministrazione rappresenta una particolarità di questo scritto che spero possa risultare interessante per molti.

Pierluigi Magliozzi

Premessa

Con la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹, nota anche come “manovra estiva”, si adottano un complesso di misure per il triennio 2009-2011 finalizzate al sostegno economico e sociale e alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, secondo le linee d’azione contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013. Nel contempo, si da avvio all’azione di politica economica del nuovo Governo che, nel confermare l’impegno del raggiungimento del pareggio di Bilancio nell’anno 2011², si pone come obiettivo principale la stabilizzazione triennale del Bilancio pubblico³ e la definizione di una cornice normativa-istituzionale in grado di favorire lo sviluppo industriale e, conseguentemente, la crescita del prodotto interno lordo.

La manovra presentata lo scorso giugno viene caratterizzata da due significativi elementi di novità: la sua proiezione triennale e la sua concentrazione a prima dell’estate. Elementi questi che incidono

¹ Recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Il decreto-legge era composto da 85 articoli che in sede di conversione sono diventati 96 (i commi salgono da 501 a 707).

² Tale obiettivo-vincolo nell’anno 2011 è stato assunto in sede europea dal precedente Esecutivo e ribadito nella riunione dell’Eurogruppo tenutasi a Berlino il 20 aprile 2007.

³ In linea con gli *standards* di bilancio propri degli altri paesi europei proiettati per obiettivi di medio termine.

sia sui contenuti che sui tempi della tradizionale manovra finanziaria.

Il decreto-legge n. 112/08 definisce, difatti, un piano articolato di finanza pubblica che supera la tradizionale scissione tra la parte c.d. programmatica di Bilancio, con proiezione pluriennale, e la parte attuativa, limitata al solo anno immediatamente successivo. Basandosi sull'integrale convergenza delle due parti, l'intendimento del Governo è di definire immediatamente un quadro organico di misure⁴ con effetti già a far data dalla seconda metà dell'esercizio in corso⁵, lasciando, tuttavia, inalterata la previsione per l'anno 2008 del *deficit* in rapporto al PIL (2,5 per cento).

Le finalità del piano pluriennale di finanza pubblica sono la riduzione dell'indebitamento e la "crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'anno in corso e per il

⁴ Tale soluzione, secondo il Governo, consentirebbe di "fissare" per il medio periodo le linee dell'azione di risanamento della finanza pubblica e di rilancio del tasso di crescita del PIL, con l'intendimento di sottrarle alle pressioni politiche delle annuali sessioni di Bilancio e di rafforzarne, così, la credibilità nei confronti degli interlocutori istituzionali (Fondo monetario internazionale, Unione europea, ecc.) e degli investitori internazionali.

⁵ In merito all'immediatezza degli effetti sono state manifestate perplessità sull'eccessivo ricorso alle deleghe, anche se motivato dalla complessità degli interventi. Il decreto-legge, difatti, ne contiene 76, di cui 52 decreti ministeriali, 10 regolamenti, un decreto del Presidente della Repubblica, 12 decreti del Presidente del Consiglio e un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Carta acquisti per meno abbienti). Per 47 delle 76 deleghe non sono stati, peraltro, fissati i termini di esercizio.

successivo triennio”⁶, con l’adozione di una pluralità di iniziative che interessano l’innovazione e la maggiore efficienza e diversificazione delle fonti di energia, l’impresa, l’istruzione e la ricerca, l’edilizia residenziale e lo sviluppo delle città, le liberalizzazioni e le semplificazioni, il potenziamento dell’attività della pubblica amministrazione e la riforma organizzativa degli apparati pubblici, la competitività delle attività di impresa e la perequazione tributaria, il potere di acquisto delle famiglie e il costo della vita.

Quattro sono gli obiettivi che la manovra persegue nel corso del triennio con il concorso delle Regioni e degli Enti locali: la riduzione dei costi dello Stato, il conseguimento di un più elevato grado di efficienza ed economicità dell’azione della pubblica amministrazione, lo snellimento delle procedure burocratiche e la promozione dello sviluppo economico e sociale.

A tali fini il decreto-legge contiene norme di rilievo in tema di semplificazione legislativa, liberalizzazione dei servizi pubblici locali, efficienza e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, indebitamento delle Regioni e degli Enti locali.

Interventi strategici sostengono lo sviluppo economico, specie del Mezzogiorno, attraverso la destinazione al Sud dell’85 per cento del Fondo per le aree sottoutilizzate, la costituzione della Banca per il Sud e il rilancio dell’ammodernamento della rete ferroviaria per l’Alta velocità.

Altri interventi sono rivolti a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, lo sviluppo dei distretti produttivi e l’accelerazione delle procedure necessarie per l’avvio di attività

⁶ Articolo 1 del decreto-legge n. 112/08.

d'impresa, così come a favorire l'attrazione di investimenti stranieri e lo sviluppo della società digitale.

Iniziative di natura sociale sono adottate a favore delle fasce più deboli, con un piano nazionale di edilizia abitativa, un fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie e l'abolizione del *ticket* sulla diagnostica, oltre alla istituzione della c.d. "*Robin Hood tax*", i cui proventi saranno destinati ad utilizzi di carattere sociale.

Misure che valgono complessivamente, per il triennio 2009-2011, 30,9 miliardi di euro per quanto riguarda la manovra netta (diretta alla riduzione del *deficit*) e 36,2 miliardi di euro di manovra lorda, con uno sviluppo della manovra secondo il profilo triennale che per il 2009 ammonta a circa lo 0,6 per cento del PIL, per poi incrementarsi nel 2010 a circa l'1,1 per cento del PIL e raggiungere nel 2011 circa l'1,9 per cento del PIL.

La somma di 5,7 miliardi di euro deriva da misure di perequazione tributaria, che interessano i settori bancario, assicurativo e petrolifero, e la quota rimanente dalla riduzione della spesa pubblica, di cui più di 15 miliardi di euro dai tagli ai ministeri, più di 9 miliardi di euro dalla disciplina del Patto di stabilità interno 2009-2011 e 3 miliardi di euro dalla contrazione della spesa sanitaria.

La riduzione della spesa pubblica è conseguita attraverso l'attuazione di un progetto articolato di contenimento dei costi di organizzazione e di funzionamento degli apparati pubblici statali e territoriali e di rilancio dell'azione amministrativa dei diversi livelli di governo, con effetti sullo sviluppo economico e sociale.

Per l'attuazione di tale progetto, il decreto-legge individua le seguenti cinque direttrici di intervento:

BILANCIO DELLO STATO

Sono ridotte, per il prossimo triennio 2009-2011, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa degli stati di previsione dei ministeri. La riduzione complessiva è di 8.435.097 per il 2009, 8.929.214 per il 2010 e 15.611.316 per il 2011. Alle riduzioni si accompagnano, in via sperimentale e per il solo prossimo esercizio finanziario, misure di potenziamento della flessibilità di Bilancio dirette ad attivare gradualmente il processo di revisione sistematica della spesa (c.d. "*spending review*") attraverso la possibilità della rimodulazione delle dotazioni finanziarie dei programmi ricompresi all'interno di ciascuna missione di spesa. Finanziamenti specifici interessano i settori di intervento ritenuti strategici per l'azione del Governo quali la sicurezza e il soccorso pubblico.

SEMPLIFICAZIONI.

E' definito un pacchetto di misure finalizzate alla semplificazione del quadro normativo, delle procedure amministrative e degli oneri burocratici, che vanno: dall'abrogazione di leggi obsolete ("Taglia-leggi") alla previsione di piani di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi ("Taglia-oneri amministrativi"); dalla soppressione o riordino di enti pubblici ("Taglia-enti") alla semplificazione delle procedure amministrative per l'avvio dell'attività

d'impresa ("Impresa in un giorno"); dalla eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo ("Taglia-carta") alla semplificazione degli adempimenti di natura formale e della tenuta dei documenti nella gestione dei rapporti di lavoro.

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E' previsto un piano organico e articolato per l'incremento strutturale dei livelli d'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni, con effetti in termini di riduzione della spesa pubblica, di stimolo alla produttività dell'intero sistema pubblico e di supporto allo sviluppo del sistema d'impresa. Il contenimento della spesa corrente previsto dal Piano è rivolto alla limitazione del ricorso alle consulenze, alle collaborazioni e al lavoro flessibile, alla revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali e al potenziamento dei controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi nelle pubbliche amministrazioni.

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Vengono adottate misure finalizzate alla riduzione strutturale delle spese per il pubblico impiego che riguardano l'organizzazione, il funzionamento e la spesa per il personale delle amministrazioni centrali. In particolare, sono previsti ulteriori limitazioni al *turn-over* di personale e alla fruizione del *part-time*, la riduzione degli uffici e degli organici delle amministrazioni statali, la revisione della disciplina e il rafforzamento dei controlli per le assenze per malattia e per permesso retribuito, l'adozione di forme di anticipazione del

collocamento a riposo. Iniziative specifiche sono rivolte al contenimento della spesa per il personale degli enti locali.

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2009-2011

E' definito il concorso delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011. La misura di tale concorso è determinata complessivamente in 3.150 milioni di euro nel 2009, 5.200 milioni di euro nel 2010 e in 9.200 milioni di euro nel 2011. Il settore degli enti locali partecipa per 1650 milioni di euro nell'anno 2009, 2900 milioni di euro nell'anno 2010 e 5140 milioni di euro nell'anno 2011. Alla fissazione di tali vincoli è conseguita la definizione delle nuove regole del Patto di stabilità interno 2009-2011 che mantiene l'assetto complessivo del Patto per il triennio 2007-2009, con la significativa novità dell'introduzione di un sistema di premialità e sanzioni collegato al rispetto delle nuove regole.

Il nuovo sviluppo della manovra finanziaria, dal punto di vista dei tempi e dei contenuti, dovrebbe riservare alla legge finanziaria per l'anno 2009 le sole modifiche del quadro di bilancio a legislazione vigente secondo gli obiettivi di finanza pubblica già definiti per il prossimo triennio dal decreto legge n. 112/08. Ne dovrebbe conseguire un'articolazione snella, con l'esclusiva previsione degli eventuali interventi per l'ulteriore rafforzamento degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica, alla luce di successive variazioni del quadro macroeconomico, e con la limitazione dei contenuti, in via sperimentale, alle "disposizioni attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni

finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”⁷.

Una rinnovata funzione viene attribuita anche alla legge previsionale di Bilancio per l'anno 2009 che, nell'ottica del potenziamento della flessibilità dello strumento di Bilancio sostenuta dal decreto-legge n. 112/08, diviene strumento per la rimodulazione delle dotazioni finanziari dei programmi nell'ambito delle missioni di spesa di ciascuno degli stati di previsione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e delle finalità dei programmi stabilite per legge⁸.

Nell'intendimento del Governo, tali novità dovrebbero dare avvio ad una fase di modifica della legge n. 468/78 anche al fine di definire una nuova legge di coordinamento della finanza pubblica come fondamento e cornice del federalismo fiscale.

L'obiettivo è una riforma della struttura del Bilancio dello Stato, riclassificato per missioni e programmi, che consenta “la migliore trasparenza nella rappresentazione delle politiche pubbliche, maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione delle autorizzazioni legislative di spesa e maggiore possibilità di controllo e di verifica attraverso la definizione di indicatori di risultato idonei a misurare l'efficacia e l'efficienza nella gestione delle risorse”⁹.

⁷ Articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 112/08. Si ricorda che l'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 prevede che la legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale e organizzatorio.

⁸ Articolo 60, comma 3 e 4 del decreto-legge n. 112/08.

⁹ Così testualmente si esprimono le risoluzioni sul DPEF 2009-2013 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato il 9 luglio u.s..

Il Governo, come indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, oltre ai disegni di legge A.C. 1441¹⁰, che completa le finalità del decreto-legge n. 112/08, e A.S. 847, inerente l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, farà seguire all'approvazione del decreto-legge la proposizione, quali collegati nella prossima Sessione di Bilancio, di due ulteriori disegni di legge concernenti l'attuazione del federalismo fiscale e la previsione di un Codice delle autonomie.

Roma, 6 agosto 2008

Pierluigi Faloni

¹⁰ Il disegno di legge, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 2 luglio u.s. , completa gli interventi del decreto-legge n. 112/08 per il conseguimento degli obiettivi finanziari per l'anno 2011 con ulteriori misure di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni, di semplificazione degli oneri burocratici e di incremento del PIL. Una parte delle disposizioni del disegno di legge (si tratta degli articoli relativi a: Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate, Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, Distretti produttivi e reti di impresa, Banca del Mezzogiorno, Banda larga, Infrastrutture militari, Delega per la riforma dei servizi pubblici locali, Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) è, peraltro, confluita nel disegno di legge di conversione del decreto-legge con gli emendamenti governativi approvati in sede di esame del provvedimento di conversione da parte della Camera dei Deputati.

CAPITOLO I

IL QUADRO DI FINANZA PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2009-2011

1. I contenuti della manovra finanziaria per il 2009-2011

Gli obiettivi della manovra finanziaria per il prossimo triennio indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 112/08 sono il sostanziale pareggio di Bilancio entro l'anno 2011 e la crescita del tasso d'incremento del Prodotto interno lordo.

In particolare, è previsto il conseguimento di un livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008, al 2,0 per cento nel 2009, all'1,0 per cento nel 2010, fino a giungere al pareggio del saldo di Bilancio nel 2011 con un indebitamento netto previsto allo 0,1 per cento. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è fissato entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011.

La crescita del tasso d'incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio prevede interventi in materia di sviluppo economico, semplificazione, liberalizzazioni, competitività e perequazione tributaria, incidenti sul potere di acquisto delle famiglie, sul costo della vita e sulle attività d'impresa.

Misure che valgono complessivamente 30,9 miliardi di euro per quanto riguarda la manovra netta (diretta alla riduzione del *deficit*) e 36,2 miliardi di euro di manovra lorda.

Per il conseguimento dell'"obiettivo-vincolo" del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2011, la Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica elaborata dal Governo Prodi e presentata in Parlamento il 18 marzo 2008, prevedeva il recupero di risorse per un ammontare tra i 20 ed i 30

miliardi nel triennio 2009-2011. L'importo della manovra è stato incrementato per l'aumento delle previsioni di *deficit* 2008, che la Ragioneria Generale ha stimato al 2,5 per cento del prodotto interno lordo, e per consentire, a partire dal 2009, una riduzione tendenziale di almeno lo 0,5 per cento annuo del saldo strutturale in rapporto al PIL.

Tenendo conto delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, la manovra finanziaria netta si sviluppa secondo un profilo triennale che per il 2009 ammonta a circa lo 0,6 per cento del PIL, per poi incrementarsi nel 2010 a circa l'1,1 per cento del PIL e raggiungere nel 2011 circa l'1,9 per cento del PIL.

Per quanto concerne il debito pubblico è prevista una riduzione sotto il 100 per cento del PIL nel 2011, per attestarsi al 90,1 per cento del PIL nel 2013. L'avanzo primario aumenterà progressivamente dal 3,1 per cento del 2009 collocandosi al 5,0 per cento nel 2013.

Del valore complessivo della manovra 5,7 miliardi di euro derivano da misure di perequazione tributaria, che interessano i settori bancario, assicurativo e petrolifero, e la quota rimanente dalla riduzione della spesa pubblica, di cui più di 15 miliardi di euro dai tagli ai ministeri, più di 9 miliardi di euro dalla disciplina del Patto di stabilità interno 2009-2011 e 3 miliardi di euro dalla contrazione della spesa sanitaria.

2. Gli interventi sulle missioni di spesa delle amministrazioni statali e la flessibilità di bilancio

La riduzione della spesa pubblica fa, innanzitutto, riferimento alla rideterminazione, per gli anni 2009-2011, delle dotazioni delle missioni di spesa dei ministeri con la definizione di un limite preventivo alla crescita degli impegni di bilancio mirato su missioni, programmi e costi di gestione¹¹.

Tale rideterminazione riduce la disponibilità complessiva delle risorse dei ministeri a legislazione vigente di circa 8,5 miliardi di euro nel 2009¹², 9 miliardi di euro nel 2010, 15,6 miliardi di euro nel

¹¹ Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica rientrano anche le misure (articolo 61, comma 5 e 6) di riduzione della spesa per le relazioni esterne (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, con l'esclusione dei convegni organizzati da università ed enti di ricerca), che, a decorrere dal 2009, per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT, non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007, e per le sponsorizzazioni, che non può superare il 30 per cento della spesa sostenuta nel 2007. Tali limiti di spesa devono essere rispettati anche dalle società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle predette amministrazioni pubbliche e i relativi risparmi di spesa sono distribuiti mediante i dividendi. Infine, dal 1 gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa relativa alla stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente e inviata ad altre amministrazioni (articolo 27- "Taglia-carta").

¹² Nella definizione degli stanziamenti di Bilancio iniziali ai fini della quantificazione dell'ammontare complessivo dei "tagli" è portata in riduzione, per l'anno 2009, la quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base

2011. I tagli in percentuale eguale per ciascun dicastero sono quantificati in un elenco allegato al decreto-legge n. 112/08. Dalle riduzioni sono escluse le dotazioni di spesa fissa e incompressibile di ciascuna missione (stipendi, assegni, pensioni; interessi; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, nonché spese derivanti da accordi internazionali).

Flessibilità di bilancio

I tagli alle missioni dei ministeri si integrano con il potenziamento, in via sperimentale e limitatamente al prossimo esercizio, dei meccanismi di flessibilità di Bilancio diretti ad attivare il processo di revisione sistematica della spesa (c.d. “*spending review*”) e, conseguentemente, a rafforzare l’autonomia e la responsabilità di ciascun Ministro a cui è affidato il compito della revisione della spesa in funzione degli obiettivi ritenuti prioritari.

Le dotazioni finanziarie per l’anno 2009 relative ai programmi ricompresi all’interno di ciascuna missione di spesa possono essere rimodulate con il disegno di legge di Bilancio di previsione¹³. Il

iscritte nel Bilancio dello Stato accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, dall’articolo 1, comma 507 e 508, della legge finanziaria per l’anno 2007.(articolo 60, comma 10)

¹³ Articolo 60, comma 3-6. Ciascun Ministro è chiamato a fornire le ragioni della “riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza”, unitamente ai criteri per il miglioramento dell’economicità e dell’efficienza e per l’individuazione degli indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma, nelle relazioni relative all’utilizzo delle risorse e all’efficienza dell’azione amministrativa previste dall’articolo 3, comma 68 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008). Il termine per la

marginale di flessibilità è contenuto “nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell’obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e programmi di ciascuno stato di previsione”. E’ consentita la rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

La rimodulazione dei programmi di spesa all’interno della missione di ciascun ministero può essere proposta, negli stessi limiti, anche durante il corso dell’esercizio finanziario al momento della presentazione del disegno di legge di assestamento o con le ulteriori variazioni delle previsioni in assestamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre¹⁴. Dopo la presentazione di questi provvedimenti in Parlamento, le rimodulazioni in corso di esercizio possono essere effettuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro competente. Tali rimodulazioni devono essere contenute nella misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare

presentazione della relazione (15 giugno di ogni anno) è differito per il 2008 al 30 settembre.

¹⁴ L’articolo 60, comma 6, fa riferimento ai provvedimenti di cui all’articolo 17 della legge 468/68 che dispone la presentazione del disegno di legge di assestamento entro il mese di giugno e la possibilità di presentare ulteriori variazioni dei previsionali entro e non oltre il termine del 31 ottobre. Nulla dispone, invece, l’articolo 17 sul termine di approvazione della legge di assestamento che dovrà naturalmente avvenire entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di riferimento.

dalla legge di autorizzazione sulla quale si interviene e non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalla stessa legge. I decreti ministeriali di rimodulazione perdono efficacia sin dall'emanazione qualora la variazione non venga recepita nella legge di assestamento.

3. Lo stato di previsione del Ministero dell'Interno per il triennio 2009-2011

Le rideterminazione per gli anni 2009-2011 delle dotazioni delle missioni di spesa del Ministero dell'interno è complessivamente pari a 413.727.000 milioni di euro nel 2009, 462.231.000 milioni di euro nel 2010 e 798.214.000 milioni di euro nel 2011¹⁵.

¹⁵ Si ricorda che il disegno di legge di assestamento del Bilancio di previsione 2008 (A.C. 1417) non apporta decisivi incrementi agli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Infatti, a fronte dei 1.607.883.552,23 di euro richiesti, sono stati previsti soltanto 712.933.877 di euro, di cui circa 586.000.000 di euro per ulteriori trasferimenti agli enti locali. In particolare, sono stati concessi :al Dipartimento per la pubblica sicurezza 115.352.934 di euro; al Dipartimento per gli affari interni 586.878.788 di euro (comprensivi dei trasferimenti agli enti locali); al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 6.125.922 di euro; al Dipartimento per l'immigrazione e le libertà civili 46.780 euro; al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali 1.917.202 di euro.

Alla predetta riduzione degli stanziamenti per l'anno 2009 si deve aggiungere l'ulteriore riduzione di circa 217 milioni di euro¹⁶ per effetto dell'applicazione dell'articolo 60, comma 10, del decreto-legge, che trasforma in riduzione di bilancio le somme accantonate dalla legge finanziaria per l'anno 2007¹⁷.

Il decreto-legge riduce le missioni di spesa destinate al finanziamento specifico delle competenze istituzionali del Ministero dell'interno nei seguenti termini:

- "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio" , per 7.351.000 milioni di euro nel 2009, 8.917.000 di euro nel 2010, 15.855.000 di euro nel 2011;
- "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" per 3.803.000 di euro nel 2009, 3.909.000 di euro nel 2010 e 6.866.000 di euro nel 2011;
- a "Ordine pubblico e sicurezza" per 263.497.000 milioni di euro nel 2009, 283.089.000 di euro nel 2010 e 492.726.000 di euro nel 2011;
- "Soccorso civile" la riduzione è di 41.049.000 di euro nel 2009, 50.042.000 di euro nel 2010 e 84.614.000 di euro nel 2010;
- "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" il taglio è pari a 45.859.000 di euro nel 2009, 53.644.000 di euro nel 2010 e 90.627.000 di euro nel 2011.

¹⁶ La quantificazione, al momento, è stata fornita informalmente dall'Ufficio centrale di bilancio – MEF.

¹⁷ Articolo 1, comma 507.

Sulle missioni di spesa per il finanziamento delle attività di supporto all'azione di tutta l'Amministrazione dell'interno, i tagli incidono per:

- "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" per 11.153.000 di euro nel 2009, 13.603.000 di euro nel 2010 e 23.636.000 di euro nell'anno 2011;
- "Missione fondi da ripartire" per 41.014.000 milioni di euro nel 2009, 49.027.000 di euro nel 2010 e 84.951.000 di euro nel 2011.

4. Gli stanziamenti per la sicurezza e il soccorso pubblico

A fronte dei descritti tagli, che incidono significativamente sulle dotazioni di bilancio del Ministero dell'interno, la Camera dei Deputati, nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge, ha approvato lo stanziamento di risorse finanziarie per le finalità specifiche di sicurezza e di soccorso pubblico.

Sono stati istituiti:

- un fondo di parte corrente di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 per le esigenze di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico. Tali somme sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze¹⁸;
- un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 con le finalità della realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il

¹⁸ Articolo 61, comma 17.

Ministero dell'interno e i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico¹⁹;

- un fondo unico, alimentato con le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, destinato alla tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia e alle economie di Bilancio. La ripartizione tra le diverse finalità è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e della giustizia²⁰. E' stato soppresso²¹ il Fondo per la legalità istituito dalla precedente legge finanziaria.

Per il rafforzamento della dotazione strumentale delle Forze di polizia, si aggiunge l'estensione della possibilità di affidamento agli organi di polizia, che ne facciano richiesta per l'impiego nelle proprie attività, di tutti i beni mobili, anche non iscritti in pubblici registri, che vengono sequestrati in operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando²².

Una disposizione di deroga alle normativa vigente autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2009, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei

¹⁹ Articolo 61, comma 18.

²⁰ Articolo 61, comma 23 e 24.

²¹ Articolo 61, comma 25.

²² Articolo 61, comma 26. Si tratta di una modifica all'articolo 301-bis del Testo nico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. n. 43/73).

vigili del fuoco (circa tremila unità)²³. Alla ripartizione delle risorse si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 30 aprile 2009²⁴. Gli oneri finanziari per le assunzioni gravano sul descritto fondo di parte corrente di 200 milioni di euro limitatamente alla somma di 40 milioni di euro nel 2009 (i rimanenti 60 milioni sono coperti con un fondo del Ministero dell'economia e delle finanze²⁵) e per l'intera somma a partire dal 2010. Ne consegue che, al netto della spesa per le assunzioni di personale, il fondo di parte corrente di 200 milioni di euro può essere destinato alle esigenze di funzionamento del sistema della sicurezza e del soccorso pubblico limitatamente alla somma di 160 milioni di euro nel 2009 e di 100 milioni di euro a regime dal 2010.

Nell'ambito del rafforzamento delle funzioni di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, le strutture delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, unitamente a quella delle Forze armate, sono state escluse dall'applicazione:

²³ Si segnala che con l'incremento della spesa per le assunzioni nell'anno 2009 (100 milioni di euro a fronte della originaria previsione emendativa che limitava la spesa per il primo anno a soli 40 milioni di euro) è stato contestualmente soppresso l'articolo 63, comma 11, del testo del decreto-legge che conteneva misure relative ad investimenti infrastrutturali dell'INAIL, consentendo la realizzazione della c.d. "Cittadella della Polizia" di Napoli.

²⁴ Articolo 61, comma 22.

²⁵ Si tratta del fondo istituito dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93 ("Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie") nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzato al reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.

- della riduzione del 20 per cento degli uffici di livello dirigenziale generale e del 15 per cento di quelli di livello non generale;
- della riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale nella misura del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale²⁶.

Al personale del comparto sicurezza e difesa non si applicano i disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito nel caso di malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative²⁷, né la soppressione del trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio²⁸.

²⁶ Articolo 74, comma 6-*bis*.

²⁷ Articolo 71, comma 1-*bis*.

²⁸ Articolo 70, comma 1-*bis*.

CAPITOLO II

IL QUADRO DI RIFORMA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E IL RILANCIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. La semplificazione normativa e amministrativa.

La rideterminazione delle dotazioni delle missioni di spesa è strettamente correlata all'azione di rilancio dell'azione amministrativa mediante l'adozione di un quadro articolato di riforma del modello organizzativo e di funzionamento dei diversi livelli di governo centrale e territoriale.

Con le misure di riforma del sistema pubblico, si intende, difatti, conseguire una maggiore produttività e efficienza degli apparati pubblici che consentano una nuova pianificazione e gestione delle minori risorse disponibili per il triennio ai fini della loro destinazione alle diverse priorità amministrative.

Il contenimento delle spese di organizzazione e funzionamento degli apparati pubblici deve agevolare il processo di riqualificazione di flussi di spesa delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo non solo del miglioramento dei conti pubblici ma anche dell'incremento dei livelli di prestazione dei servizi alla collettività e al sistema d'impresa.

La riforma delle pubbliche amministrazioni investe gli aspetti della semplificazione normativa e amministrativa, della razionalizzazione degli assetti organizzativi e della maggiore produttività del lavoro pubblico.

La politica di semplificazione normativa e amministrativa, che si intreccia con quelle di liberalizzazione delle attività economiche e di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevede l'abrogazione di testi normativi obsoleti e la riduzione degli oneri burocratici.

L'abrogazione interessa 3.370 atti normativi di rango primario riportati nell'allegato A al decreto-legge e decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge²⁹. Il Governo è conseguentemente autorizzato ad individuare, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente agli effetti degli atti legislativi non più vigenti.

La semplificazione amministrativa è rivolta alla misurazione degli oneri amministrativi³⁰ derivanti dagli obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano³¹.

²⁹ Articolo 24 ("Taglia-leggi"). E' fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che delega il Governo all'individuazione della normativa vigente adottata antecedentemente al 1970, disponendo l'automatica abrogazione, salve eccezioni, di tutti gli atti normativi non espressamente indicati come vigenti.

³⁰ Gli oneri amministrativi sono definiti come i costi sostenuti dalle imprese, dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l'obbligo giuridico di fornire alle autorità pubbliche o ai privati informazioni sulle proprie attività. Secondo tale accezione, la riduzione degli oneri amministrativi riguarda la semplificazione delle procedure di fornitura delle informazioni da parte dei soggetti obbligati.

³¹ Articolo 25 ("Taglia- oneri amministrativi"). Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

L'effetto è duplice: la razionalizzazione delle procedure delle pubbliche amministrazioni e la riduzione degli adempimenti amministrativi a carico della collettività e, in particolare, del sistema d'impresa

Tali finalità sono perseguite attraverso tre passaggi:

- l'approvazione di un programma di misurazione degli oneri amministrativi, predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa. Il coordinamento delle attività di misurazione è affidato al Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate a ciascun settore ove viene effettuata la misurazione stessa;
- l'adozione da parte di ciascun Ministro³² di un piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate all'obiettivo, con l'assegnazione dei relativi programmi attuativi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa³³. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvedono a definire le linee guida per la predisposizione dei piani e delle forme di

³² Di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa.

³³ I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale.

- verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati³⁴. I piani elaborati dai singoli Ministri confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, che assicura la coerenza generale del processo;
- l'adozione da parte del Governo, sulla base della misurazione degli oneri amministrativi e non oltre il 30 settembre 2012, di regolamenti di delegificazione³⁵ per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina. L'esclusivo riferimento agli oneri gravanti sulle imprese potrebbe far pensare ad una restrizione dell'ambito di intervento rispetto alla previsione del comma 1 dell'articolo 26, che si riferisce, in generale, agli oneri amministrativi, inclusi, dunque, quelli gravanti sui cittadini. Peraltro, già la Commissione europea, nel programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi dell'Unione europea, presentato a tutte le istituzioni europee nel gennaio 2007, ha ristretto il campo d'intervento comunitario ai soli oneri

³⁴ Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

³⁵ Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti.

amministrativi gravanti sulle imprese, pur riconoscendoci che il programma possa portare benefici anche ai consumatori (anche attraverso una riduzione dei prezzi).

Tale iniziativa di generale semplificazione amministrativa è completata dalle misure specifiche di riduzione degli adempimenti di processo delle pubbliche amministrazioni e degli oneri burocratici a carico della cittadinanza e, in particolare, dell'attività d'impresa (interventi specifici riguardano, tra l'altro, la c.d. "Impresa in un giorno"³⁶ e la semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione³⁷).

Nell'ambito dell'obiettivo di miglioramento dei rapporti tra cittadino e Pubblica amministrazione, si segnala, tra l'altro, che il periodo di validità della carta d'identità è prolungato da 5 a 10 anni ³⁸.

³⁶ Articolo 38. L'articolo prevede la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio dell'attività imprenditoriale da parte di soggetto in possesso dei requisiti di legge è "tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio".

³⁷ Articolo 30.

³⁸ Articolo 31.

2. La razionalizzazione del modello organizzativo delle pubbliche amministrazioni statali.

Il progetto di riforma delle pubbliche amministrazioni e di rilancio dell'azione amministrativa prevede la razionalizzazione del modello organizzativo statale "secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità"³⁹.

Tale razionalizzazione interessa la riduzione degli uffici e degli organici delle amministrazioni statali ed equiparate, la soppressione degli enti inutili e il superamento delle duplicazioni strutturali e funzionali.

Riduzione degli assetti organizzativi

Il decreto-legge delinea un processo di riorganizzazione⁴⁰ delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca.

Tali amministrazioni devono, innanzitutto, procedere, secondo i rispettivi ordinamenti ed entro il 30 novembre 2008, alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti⁴¹. A tale fine, le amministrazioni

³⁹ Tale espressione è utilizzata dall'articolo 74, comma 1, lettera a).

⁴⁰ Articolo 74.⁴⁰

⁴¹ Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di

sono tenute ad adottare misure per la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici, e l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative.

Devono, altresì, procedere alla riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali, e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Sino all'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 31 ottobre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e le procedure di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge

Il processo di riorganizzazione è completato dalla razionalizzazione della rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, dalla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture- uffici territoriali di Governo.

nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le amministrazioni che non hanno proceduto alla descritta razionalizzazione dell'organizzazione non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Una deroga all'obbligo di ridimensionare gli assetti organizzativi e le dotazioni organiche è prevista per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi di risparmio fissati dalle disposizioni di riorganizzazione da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.

Organi collegiali e duplicazioni di strutture

Il decreto-legge completa il progetto di riorganizzazione delle strutture amministrative con l'accelerazione del processo di riordino e di contenimento degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni⁴², avviato con l'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006. Il fine è di realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo

⁴² Articolo 68, comma 1-4. La disposizione individua gli organismi che vanno esclusi dalla proroga prevista dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso in cui, a norma del predetto articolo, venga riconosciuta l'utilità dell'organo, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga, dovranno prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza a quelli forfettari od omnicomprensivi, stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la sede dell'organismo.

trasferimento dei loro compiti a quelle Amministrazioni che svolgono le medesime funzioni istituzionali.

E', inoltre, prevista l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali con la soppressione delle strutture amministrative che svolgono, prevalentemente, attività tecniche e di elevata specializzazione, riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni statali centrali e periferiche.^{43/44}. Il

⁴³ Articolo 68, comma 5-8. In particolare, sono previste le soppressioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica. Le funzioni di tali organismi sono trasferite al Ministro competente, che può delegare un sottosegretario di Stato. Misure specifiche riguardano anche le soppressioni dell'Unità per il monitoraggio (articolo 27, comma 6 e7), istituita dalla legge finanziaria per il 2007 con il compito di assicurare un controllo della qualità dell'azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario- SECIT, con trasferimento delle funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge finanziaria per il 2007, con compiti di analisi del processo di *spending review* e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. E' prevista, altresì, l'abrogazione dei commi 580-585 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che hanno istituito e disciplinato l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, in sostituzione della preesistente Scuola superiore della pubblica amministrazione.

trasferimento delle funzioni alle amministrazioni con competenze omogenee assicura, oltre i risparmi di spesa, anche la maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, che rappresentano le priorità del decreto-legge per il rilancio dell'azione amministrativa.

Enti inutili

A fronte del fallimento delle reiterate procedure di delega alle amministrazioni per la riduzione degli enti c.d. "inutili" (l'ultima della legge finanziaria 2008, scaduta lo scorso 30 giugno), il decreto-legge dispone, infine, la soppressione *ex lege* degli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità al novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge (non più al sessantesimo giorno, come previsto dal testo originario), se non confermati con decreto ministeriale entro lo stesso termine (non più entro il quarantesimo giorno). Sono escluse dalla soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non individuati dall'ISTAT tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, gli enti parco e gli enti di ricerca, gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione

⁴⁴ Misure specifiche di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono previste dall'articolo 28.

della memoria della Resistenza e delle deportazioni, le autorità portuali⁴⁵.

Le amministrazioni subentranti agli enti soppressi non possono rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data della soppressione.

3. La maggiore efficienza e produttività del personale.

La riforma del modello organizzativo e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni è completata con le iniziative rivolte ad assicurare una maggiore presenza del personale dipendente ai fini della maggiore efficienza e produttività dello stesso⁴⁶.

Con le finalità di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato, è riconosciuta⁴⁷,

⁴⁵ Articolo 26 (“Taglia-enti”). La soppressione *ex lege*, con decorrenza dal 31 dicembre 2008, investe anche tutti gli enti pubblici non economici per i quali alla stessa data non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi dell’articolo 2, comma 634, della legge. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Con l’abrogazione dell’articolo 2, comma 636, e dell’allegato A della legge finanziaria 2008, che prevedeva la soppressione *ex lege* di 11 enti e organismi, qualora non riordinati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, la disciplina di tali enti è assimilata a quella generale

⁴⁶ Un quadro organico di iniziative per la maggiore efficienza del personale pubblico è contenuto nel disegno di legge del Governo in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico (A.S. 847).

⁴⁷ Articolo 71. Allo stesso tempo, si interviene in materia di permessi retribuiti, disponendo una fruizione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, in luogo dell’alternatività di fruizione degli stessi tra giorni ed ore precedentemente prevista dalla legge e dalla contrattazione.

salvo tassative eccezioni, la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i primi dieci giorni di assenza per malattia, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominati nonché di ogni altro trattamento accessorio. Si stabilisce, inoltre, l'obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Le assenze per malattia non possono essere assimilate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Tali norme non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. E' escluso dall'applicazione della nuova disciplina il personale del comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.

A decorrere dal 1 gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie, fermo restando il diritto all'equo indennizzo⁴⁸. La disposizione non è applicabile al personale del comparto sicurezza e difesa per infermità dipendente da causa di servizio.

Per le medesime finalità d'incremento della presenza del personale pubblico, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata alla valutazione

⁴⁸ Articolo 70.

discrezionale dell'amministrazione effettuata in relazione alle esigenze del buon funzionamento della medesima amministrazione (attualmente la trasformazione è configurata come un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente)⁴⁹.

E', infine, prevista la razionalizzazione e la progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali⁵⁰ con l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro due

⁴⁹ Articolo 73. In merito alla destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti da tempo pieno a tempo parziale, si dispone, rispetto alla normativa previgente, un incremento della quota dei risparmi di spesa che viene destinata all'incentivazione della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, portandola dal 50% al 70%, precisando tuttavia che tale destinazione di risorse possa riguardare esclusivamente le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto a predisporre piani di mobilità e di riallocazione tramite trasferimento di personale da una sede all'altra della medesima amministrazione.

⁵⁰ Articolo 46-bis. Le La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del Servizio Sanitario Regionale. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa in questione devono essere versate annualmente dalle amministrazioni con autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere poi rassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Le risorse di tale fondo sono poi destinate, con apposito decreto, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni interessate dalla riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 67 (amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca, università). Le disposizioni in esame non si applicano agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del Servizio Sanitario Regionale.

mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In tale contesto di complessiva revisione delle regole che incidono sulla produttività del personale pubblico, il decreto-legge dispone, per il solo anno 2009, la disapplicazione di una serie di disposizioni⁵¹ che stanziavano risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali. Tale misura transitoria è esplicitamente motivata dall'attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità⁵².

4. Il contenimento della spesa per il personale.

La semplificazione normativa e amministrativa, la razionalizzazione dell'organizzazione e la conseguente riduzione

⁵¹ Di cui all'allegato B dell'articolo 67.

⁵² A tale misura transitoria si aggiunge la riduzione, a decorrere dal 2010, del 20 per cento delle risorse previste dalle medesime disposizioni e la loro utilizzazione sulla base di nuovi criteri e modalità che tengano conto del contributo individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali. A decorrere dal 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e di altri enti pubblici non territoriali, non può, in ogni caso, superare quello previsto per il 2004, ridotto del 10 per cento.

degli uffici e degli organici, nonché la riduzione del fenomeno dell'assenteismo sono correlati all'adozione delle ulteriori limitazioni alla spesa per il personale senza alcun pregiudizio per la funzionalità, produttività ed efficienza delle amministrazioni.

Il contenimento della spesa di personale prevede la riduzione delle unità di personale (ulteriore limitazione del *turn-over* e introduzione di forme di esodo del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo), la revisione della disciplina del ricorso al lavoro flessibile e la limitazione delle consulenze esterne. Si aggiungono misure di limitazione della spesa per compensi a membri di organi delle pubbliche amministrazioni e per consulenze di personale dipendente ed esterno e il rafforzamento dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti.

Turn-over

Il decreto-legge impone alle pubbliche amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non territoriali di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dalla manovra finanziaria 2009-2011⁵³.

Il *turn-over* è, in ogni caso, limitato:

⁵³ Articolo 66 (“*Turn-over*”).

- per l'anno 2009, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nel 2008 (non più al 20 per cento);
- per il biennio 2010-2011, alla sostituzione del personale cessato con assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento, (non più al 60 per cento per il 2010 e al 100 per cento per il 2011);
- per l'anno 2012, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite del 50% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente (non più al 100 per cento)⁵⁴.

Per garantire carattere strutturale alle economie, dall'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere ad assunzioni nei limiti delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente (e non nei limiti delle vacanze di organico).

La possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato è contenuta nel limite di un contingente di personale non dirigenziale

⁵⁴ Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale delle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate cui si applica la disciplina di settore.

corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento (anziché al 40 per cento) di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Forme di esodo del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

Per la contrazione del numero di unità di personale dipendente, in stretta correlazione con il processo di riduzione degli uffici e degli organici degli apparati pubblici e con il recupero della efficienza e produttività del personale, il decreto-legge introduce forme di agevolazione dell'esodo del personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo⁵⁵, con:

- l'introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire, su richiesta e previa valutazione dell'amministrazione, dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto al momento del collocamento nella nuova posizione, elevato al 70% nel caso di svolgimento di attività di volontariato durante periodo di esonero dal servizio;

⁵⁵ Articolo 72.

- l'attribuzione alla valutazione discrezionale dell'amministrazione di appartenenza della concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, in precedenza totalmente demandata alla volontà dei dipendenti stessi (quindi configurata come un diritto soggettivo)⁵⁶; sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge⁵⁷;
- la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di quarantanni anni del personale dipendente, di risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della

⁵⁶ Si tratta di una modifica all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

⁵⁷ Si ricorda che invece, relativamente a tale ultima fattispecie, il testo originario faceva riferimento ai trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.

disposizione al personale dei comparti sicurezza, difesa e esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

Lavoro flessibile

Il decreto-legge, infine, limita il ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni⁵⁸ alle sole esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto inderogabile delle rispettive procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni, rispettando i principi di imparzialità e trasparenza. E' confermato il principio per cui le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni devono avvenire esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le pubbliche amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. E' soppressa la previsione del divieto di assunzione, per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile

Misure specifiche di contenimento della spesa di personale

Alla riduzione delle unità di personale dipendente e alla limitazione del ricorso al lavoro flessibile, si aggiungono misure specifiche di limitazione della spesa di personale che interessano:

⁵⁸ Articolo 49, che modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/01 concernente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, così come sostituito dalla legge finanziaria per l'anno 2008.

- la riduzione, a decorrere dal 2009, del 30 per cento rispetto al 2007 della spesa relativa a compensi ad organismi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT⁵⁹. Tali amministrazioni sono tenute ad adottare, nel termine massimo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le misure per adeguarsi ai nuovi limiti di spesa. L'applicazione di tale disciplina è esclusa per le Autorità indipendenti;
- la limitazione, anche al fine di valorizzare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, della spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti dipendenti ed estranei all'amministrazione al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2004 (attualmente il limite è fissato al 40 per cento). Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009⁶⁰;
- il differimento *una tantum* di 12 mesi, con effetto dal 1 gennaio 2009 e limitatamente alla misura del 2,5 per cento, della maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e Forze di polizia, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari)⁶¹.

⁵⁹ Articolo 61, comma 1.

⁶⁰ Articolo 61, comma 2.

⁶¹ Articolo 69. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successivi aumenti biennali o classi di stipendio. Si tratta di un

Il correttivo alla disciplina degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni⁶² prevede una deroga al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, introdotto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa investe il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati⁶³.

E' previsto il rafforzamento dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti, con l'attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica del compito di disporre, per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica, verifiche in ordine al rispetto alla disciplina delle incompatibilità prevista in via generale e con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento⁶⁴.

meccanismo di intervento *una tantum* anziché a regime come prevedeva il testo originario del decreto-legge che stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi in questione si sviluppasse in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.

⁶² Così come definita dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

⁶³ Articolo 46., comma 1.

⁶⁴ Articolo 47.

In tema di contenimento della spesa di personale, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo presentato all'Assemblea della Camera dei Deputati ha stralciato i commi 27 e 28 del testo del decreto-legge proposto dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze⁶⁵ in merito alla disciplina dei limiti ai compensi dei dipendenti

⁶⁵ Il comma 27 disponeva che il D.P.C.M. che stabilisce i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi per i titolari di uffici dirigenziali di livello generale (articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001) fosse adottato entro il 30 settembre 2008 e trovasse applicazione anche nei confronti di direttori generali e dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Inoltre, per assicurare la riduzione del 10% della spesa per incarichi di funzione di livello dirigenziale generale prevista dal decreto-legge n. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani 1"), si stabiliva che, fino all'adozione del D.P.C.M., i contratti individuali per i soggetti cui si applicherebbe il limite non potessero prevedere trattamenti accessori superiori a quelli percepiti dal precedente titolare dell'incarico e a quelli già percepiti dal dirigente interessato. Il comma 28 disponeva che il D.P.C.M. di cui al precedente comma 27 fosse adottato sulla base di un'analisi di carattere generale predisposta dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Si prevedeva inoltre – con una disposizione che amplia il campo di operatività del D.P.C.M. – che esso stabilisse anche limiti massimi per emolumenti e retribuzioni corrisposti ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale o equiparato, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi e di ogni altro incarico di qualsiasi natura anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo. I nuovi limiti, che sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina e incarico, si applicavano anche ai contratti in corso al momento della pubblicazione del decreto, salva la possibilità per l'interessato di recedere dal contratto, mentre

pubblici, in quanto sostanzialmente assorbiti dall'articolo 4-*quater*, comma 1⁶⁶, del decreto-legge n. 97/08. Permane nel testo del decreto-legge la disposizione che impone al Dipartimento della funzione pubblica, a decorrere dal 2009, la comunicazione alla Corte dei conti, entro fine anno, dell'elenco delle amministrazioni

per il personale non contrattualizzato la definizione dei trattamenti economici continuava ad essere rimessa ad atti generali delle amministrazioni di appartenenza.

⁶⁶ L'articolo 4-*quater* (*Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica*) prevede: 1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, è inserito il seguente: "52-*bis*. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri: a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione; b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo; d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità; e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina".

pubbliche che hanno omesso di comunicare i compensi percepiti dai propri dipendenti per incarichi d'ufficio e dei collaboratori esterni cui sono stati affidati incarichi di consulenza⁶⁷. Nel corso dell'esame del decreto-legge sono state, inoltre, stralciate le disposizioni del testo originario volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti⁶⁸.

⁶⁷ Articolo 61, comma 4.

⁶⁸ Si trattava dell'articolo 75 che disponeva che le Autorità indipendenti, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, fossero tenute a riconsiderare le proprie politiche per il personale in base ai principi di riduzione della spesa conformemente alle corrispondenti disposizioni del decreto in esame, a tal fine predisponendo appositi piani di adeguamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia. In attesa delle attività di verifica di tali piani non era possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Si prevedeva, inoltre, che presso le Autorità indipendenti il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), fosse determinato al livello iniziale, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile di importo pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico già conseguito a seguito dei pregressi rapporti lavorativi con l'Autorità procedente alla stabilizzazione e quello spettante all'atto dell'immissione in ruolo.

CAPITOLO III

IL CONCORSO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI ALL'OBIETTIVO DEL PAREGGIO DI BILANCIO

1. La riduzione della spesa per l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni regionali e degli enti locali.

Il decreto-legge definisce i termini del concorso delle regioni e degli enti locali all'obiettivo generale di finanza pubblica del pareggio di Bilancio nell'anno 2011.

In tale contesto, il provvedimento adotta un complesso di misure rivolte al contenimento della spesa dell'organizzazione e del funzionamento degli enti territoriali, individua i vincoli finanziari delle amministrazioni regionali e locali per il prossimo triennio in termini di indebitamento e fabbisogno netto e riforma dell'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica⁶⁹.

In particolare ai fini di contenimento dei costi della politica e del funzionamento degli apparati, le regioni sono tenute all'adozione, entro il 2008, di iniziative normative o amministrative per la riduzione degli oneri finanziari degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di quest'ultimi, alla

⁶⁹ Dal punto di vista finanziario si segnalano le disposizioni di rifinanziamento del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (articolo 63, comma 13) e la costituzione, dall'anno 2010, di un fondo unico per la confluenza di tutti i trasferimenti erariali alle regioni per il finanziamento di funzioni regionali (articolo 77, comma 2-bis e 2-ter). L'istituzione di tale ultimo fondo presso il Ministero dell'economie e delle finanze è finalizzato a pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti erariali con l'attuazione del federalismo fiscale.

soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative I risparmi di spesa derivanti da tale disposizione, che è espressamente qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sono aggiuntivi a quelli derivanti dal Patto di stabilità interno e concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per le iniziative in materia di sicurezza urbana.

Una norma specifica prevede la riduzione, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, del 20 per cento delle retribuzioni spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi ed ai componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie del servizio sanitario regionale.

Per il contenimento dei costi della politica e del personale negli enti locali, è previsto:

- a decorrere dal 1 gennaio 2009, le indennità di funzione e i gettoni di presenza degli amministratori locali⁷⁰ sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che nell'anno precedente non hanno rispettato il Patto di stabilità interno⁷¹;
- è sospeso, sino al 2011, l'adeguamento triennale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle indennità di funzione e dei

⁷⁰ Disciplinati dall'articolo 82 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

⁷¹ Articolo 61, comma 10.

gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita⁷²;

con la sostituzione dell'articolo 82, comma 11, del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, "la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità."⁷³ I nuovi contenuti del comma escludono la precedente possibilità riconosciuta agli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee; il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è determinato nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro⁷⁴.

A tali interventi è correlata la riduzione, a decorrere dal 2009, dei contributi ordinari attribuiti agli enti locali nella misura di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province

Ulteriori norme per la razionalizzazione della spesa di personale degli enti locali, prevedono:

⁷² Articolo 61, comma 10. Si tratta degli aumenti previsti dall'articolo 82, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).

⁷³ Articolo 76, comma 3.

⁷⁴ Articolo 77-bis, comma 13.

- la precisazione che per “spese di personale devono intendersi anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all’ente”⁷⁵; tale norma interpretativa è finalizzata ad assicurare la piena applicazione delle misure di contenimento della spesa del personale degli enti locali;
- il divieto, per gli enti che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto⁷⁶. Il divieto è espressamente esteso anche alla stipulazione di contratti di

⁷⁵ Articolo 76, comma 1. Si tratta di una disposizione aggiuntiva all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e relative modificazioni, che definisce i vincoli di contenimento della spesa di personale delle regioni e degli enti locali ai fini del concorso di questi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Tali enti sono tenuti ad “assicurare il contenimento della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica contributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.”

⁷⁶ Articolo 76, comma 4.

servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del diniego all'assunzione;

- la riduzione, da parte degli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti misure adottate per le amministrazioni statali⁷⁷; la definizione⁷⁸, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁷⁹, dei parametri e dei criteri di virtuosità degli enti locali ai fini dell'autorizzazione alle assunzioni di personale. Tali elementi di valutazione devono essere definiti con riferimento alle dimensioni demografiche degli enti, alle percentuali di incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente e all'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio⁸⁰;

⁷⁷ Articolo 76, comma 5.

⁷⁸ Articolo 76, comma 6.

⁷⁹ Da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata.

⁸⁰ Con lo stesso decreto sono altresì definiti: criteri e modalità per estendere tali disposizioni anche agli enti non sottoposti al Patto di stabilità; criteri e parametri, con riferimento agli uffici di supporto agli organi di direzione politica e agli incarichi a contratto e considerando in via prioritaria il rapporto tra popolazione dell'ente e numero dei dipendenti in servizio, per la riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai

- la sospensione, in attesa dell’emanazione del predetto decreto, delle assunzioni di personale da parte degli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno nelle ipotesi di deroga al principio della riduzione complessiva della spesa per il personale individuate dalla precedente legge finanziaria⁸¹, Tale sospensione è prevista con eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a 10⁸²;
- il divieto, fino all’emanazione del predetto decreto, per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale⁸³;
- il riconoscimento della possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma⁸⁴, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, esclusivamente con riferimento alle attività

singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti; criteri e parametri, considerando quale base di riferimento il rapporto tra numeri di dirigenti e dipendenti in servizio negli enti, per la riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

⁸¹ Le condizioni per le assunzioni in deroga alle limitazioni complessive di incremento della spesa di personale sono previste dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

⁸² Articolo 76, comma 2. La versione originaria del comma 2 prevedeva l’abrogazione della disposizione di cui alla nota 78.

⁸³ Articolo 76, comma 7.

⁸⁴ Articolo 46, comma 2.

istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio dell'ente locale ⁸⁵;

- l'attribuzione al regolamento⁸⁶ dell'ente locale del compito di individuare i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma. La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione deve essere fissato nel bilancio preventivo;

la riduzione del tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province dall'80 per cento al 70 per cento delle indennità spettanti al Sindaco e dal 70 per cento al 60 per cento di quelle del Presidente della provincia. L'indennità di risultato concessa in base alla produzione di utili non può, in ogni caso, superare il doppio del citato compenso lordo⁸⁷.

In tema di personale degli enti locali, è, infine, previsto il rispetto, nel reclutamento e nel conferimento degli incarichi da parte delle società a totale partecipazione pubblica o di controllo pubblico⁸⁸, dei principi di garanzia del lavoro pubblico (per le società di gestione dei servizi pubblici locali) e dei principi di trasparenza, pubblicità e

⁸⁵ A norma dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁸⁶ Di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁸⁷ Articolo 61, comma 12 e 13.

⁸⁸ Articolo 18.

imparzialità, anche di derivazione comunitaria (per le altre società), Tali disposizioni non si applicano alle società quotate sui mercati regolamentati.

2.1 vincoli finanziari delle regioni e degli enti locali e il nuovo Patto di stabilità interno per il 2009-2011.

Il decreto-legge definisce i vincoli finanziari delle regioni e degli enti locali in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per il triennio 2009-2011.

In particolare, le Regioni sono chiamate al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto per 1.500 milioni di euro nel 2009, 2.300 milioni di euro nel 2010 e 4.060 milioni di euro nel 2011.

Le Province e i Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorrono per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro rispettivamente negli anni 2009, 2010 e 2011.

In attuazione dei vincoli di indebitamento, sono disciplinati i nuovi Patti di stabilità interna⁸⁹ che sostanzialmente confermano le

⁸⁹ Articolo 77. L'approvazione delle disposizioni legislative recanti la nuova disciplina del Patto di stabilità è fissata entro il 31 luglio 2008. Fino a tale data, i risparmi quantificati sono scontati sui saldi attraverso la costituzione di accantonamenti indisponibili su una serie di stanziamenti di bilancio, indicati in elenco allegato al provvedimento.

regole già adottate per il triennio 2007-2009, con significative novità in tema di premialità e sanzioni⁹⁰

Completano le misure per la definizione dei vincoli finanziari delle amministrazioni regionali e locali per il triennio 2009-2011 la limitazione della possibilità del ricorso ai contratti per strumenti finanziari derivati⁹¹ e la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare⁹².

⁹⁰ In tema di contenimento della spesa degli enti locali, l'articolo 76, comma 6-*bis*, riduce di 30 milioni di euro, per il prossimo triennio, i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede prioritariamente intervenendo sulle comunità che si trovano a un'altitudine media inferiore ai settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁹¹ Articolo 62. E' previsto il divieto di stipula dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria -TUF), e il divieto di ricorso all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. A seguito dell'esame alla Camera dei Deputati, è stato introdotto l'ulteriore divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Il divieto opera fino alla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con il quale sarà individuata la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati dagli enti territoriali. Con il medesimo decreto saranno, altresì, stabiliti i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni. Tali norme costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

Il Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome

Il Patto di stabilità e crescita per le regioni e le province autonome per il triennio 2009-2011⁹³ mantiene l'assetto complessivo e conferma molte disposizioni della disciplina dettata per il triennio 2007-2009⁹⁴.

Il Patto di stabilità continua ad assumere una natura transitoria in attesa della conclusione della sperimentazione, prevista dalla

⁹² Articolo 58. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, le regioni, province, comuni e gli altri enti locali devono predisporre il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari” – originariamente denominato “Piano delle Alienazioni”– individuando, con delibera dell'esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale e, in quanto riferita ai singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata. La verifica di conformità è effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta nei soli casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico.

⁹³ Articolo 77-ter. Le disposizioni di disciplina del Patto sono espressamente qualificate come principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma della Costituzione.

⁹⁴ Articolo 1, comma 655-672, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

legge finanziaria 2007⁹⁵ e confermata dallo stesso decreto-legge, che dovrà ridefinirne le regole al fine di assumere come base di riferimento il saldo finanziario anziché il controllo della spesa. Confermata anche la possibilità di rivedere le regole del Patto, anche per una sola regione, a seguito degli esiti positivi della sperimentazione.

Come nella precedente disciplina, le spese finali rilevanti ai fini del patto sono determinate sia in termini di competenza che di cassa e sono considerate al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione dei crediti.

Per le Regioni a statuto ordinario, le modifiche al precedente Patto di stabilità interno riguardano il limite per le spese finali, che sono così stabiliti:

- anno 2009: obiettivo 2008 diminuito di 0,6 per cento;
- anno 2010: obiettivo 2009 aumentato di 1,0 per cento;
- anno 2011: obiettivo 2009 aumentato di 0,9 per cento.

Per la prima volta è introdotta la possibilità per le regioni di “adattare”, sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, le regole e i vincoli finanziari per gli enti locali compresi nel territorio, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per gli enti della regione e comunicato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Anche per le Regioni a statuto speciale e province autonome la disciplina è analoga a quella dettata per il triennio 2007-2009. Vengono mantenuti il principio del raggiungimento dell’intesa tra

⁹⁵ Articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ciascuna Regione e lo Stato⁹⁶ per stabilire misure e modalità di partecipazione al Patto della Regione o Provincia autonoma e degli enti locali compresi nel territorio⁹⁷; la possibilità per Regioni a statuto speciale e Province autonome di estendere le regole ai propri enti ed organismi strumentali; l'applicabilità, qualora l'intesa tra Stato e ente regionale o provinciale non venga raggiunta, delle regole stabilite dal Patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario e, in generale, per gli enti locali,.

Confermata, infine, la possibilità, nell'ambito dell'Accordo, di assumere il saldo finanziario come base di riferimento del Patto di stabilità interno anche prima della conclusione della sperimentazione avviata con il Patto per gli anni 2007-2009.

Per quanto concerne le sanzioni, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione non può impegnare spese correnti, sempre al netto delle spese sanitarie, in misura superiore all'importo minimo del triennio precedente e non può contrarre debiti per gli investimenti. Mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell'osservanza del Patto di stabilità per l'anno precedente.

Per il coordinamento delle regole del Patto con la finanza regionale sono previsti:

- il divieto di assunzione di personale per gli enti inadempienti, prevista dal comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge n. 112/08 ;

⁹⁶ Entro il 31 ottobre la regione invia la propria proposta di accordo per l'anno successivo e l'accordo deve essere raggiunto entro il 31 dicembre.

⁹⁷ Esercitando le competenze alle stesse attribuite dagli Statuti di autonomia speciale e dalle relative norme di attuazione.

- la conferma dell'applicazione delle disposizioni concernenti il limite alla possibilità di contrarre mutui per le strutture sanitarie disposto dalla legge finanziaria 2007⁹⁸;
- la conferma della sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali o di aliquote di tributi per il triennio 2009-2011;
- l'aggiornamento delle disposizioni del Patto di stabilità anche sulla base dei nuovi criteri che verranno eventualmente adottati in sede europea ai fini della verifica del Patto di stabilità e crescita.

L'articolo 61 del testo originario del decreto-legge, che estendeva le possibilità di controllo contabile da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti anche nei confronti delle amministrazioni regionali è stato soppresso⁹⁹.

Il Patto di stabilità interno degli enti locali.

Le regole del Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011¹⁰⁰ sono funzionali al conseguimento dei livelli di indebitamento e fabbisogno netto che prevedono il concorso della finanza locale agli obiettivi di Bilancio per 1.650 milioni di euro nell'anno 2009, 2.900 milioni di euro nell'anno 2010 e 5.140 milioni di euro nell'anno 2011.

E' confermata, in larga parte, la disciplina del Patto di stabilità interno già dettata per il triennio 2007-2009, sia per quanto concerne

⁹⁸ All'articolo 1 comma 664.

⁹⁹ In particolare il controllo poteva essere esercitato sulle gestioni pubbliche in corso di svolgimento, mentre nella legislazione vigente il controllo di gestione avviene a posteriori e concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma e la verifica dell'equilibrio di bilancio.

¹⁰⁰ Articolo 77-bis.

l'ambito soggettivo di applicazione del Patto, riferito a province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia per quanto concerne il vincolo considerato, riferito alla crescita del saldo finanziario tendenziale di comparto del triennio 2009-2011.

La misura del concorso di ciascun ente alla manovra complessiva del comparto per il triennio è calcolata applicando determinati coefficienti all'entità del saldo 2007, calcolato in termini di competenza mista.

I coefficienti¹⁰¹ sono differenziati per i comuni e le province e a seconda che l'ente locale:

- abbia o meno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2007;
- presenti un saldo positivo o negativo nel 2007 (inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Agli enti locali, i cui organi consiliari siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005 ai sensi dell'art. 141 del TUEL¹⁰², anche per frazione di anno, si applicano le regole del Patto dettate per gli enti in avanzo finanziario 2007 che hanno rispettato il patto 2007.

Gli obiettivi programmatici imposti dal Patto di stabilità a ciascun ente locale consistono nel raggiungimento, per ciascuno

¹⁰¹ Individuati dal comma 3, lettere a), b), c) e d).

¹⁰² Che prevede lo scioglimento degli organi consiliari quando: a) compiano atti contrari alla Costituzione; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente del sindaco, ovvero c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari a quello del 2007, migliorato per gli enti in disavanzo ovvero peggiorato per gli enti in avanzo nella misura determinata dall'applicazione degli specifici coefficienti al saldo 2007 .

E' individuato un limite massimo del concorso dei comuni alla manovra per il 2009, con la previsione che, qualora l'incidenza percentuale dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti al saldo 2007 sia superiore al 20 per cento delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti, i comuni devono considerare come obiettivo del Patto l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

Agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità sono applicabili le seguenti misure sanzionatorie:

- riduzione del 5 per cento dei trasferimenti erariali;
- divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto¹⁰³. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione in materia di assunzioni.

¹⁰³ Articolo 76, comma 4.

Meccanismi di premialità in favore degli enti locali che abbiano raggiunto l'obiettivo programmatico di comparto riconoscono la possibilità, nell'anno successivo a quello di riferimento, di escludere dal saldo ai fini della verifica del rispetto del Patto un importo calcolato per ciascun ente in funzione del proprio "grado di virtuosità" pari, a livello complessivo, al 70 cento della differenza registrata tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico ad essi assegnato. La virtuosità degli enti è determinata in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali individuati dalla norma: rigidità strutturale e autonomia finanziaria. Quest'ultimo indicatore non si applica alle province sino all'attuazione del federalismo fiscale.

Misure specifiche limitano la dinamica di crescita dello *stock* di debito del comparto degli enti locali. In particolare, a decorrere dall'anno 2010, le province e i comuni possono aumentare la propria consistenza del debito, come risulta al 31 dicembre dell'anno precedente, in misura non superiore ad una percentuale, differenziata per province e comuni, determinata annualmente, con proiezione triennale, da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (fermo restando il limite massimo d'indebitamento del 15 per cento del volume complessivo delle entrate correnti, fissato dall'articolo 204 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali). Tale misura si applica anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che sono esclusi dal Patto.

Infine:

- è confermato che l'approvazione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità deve avvenire con l'iscrizione

delle previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno;

- è riprodotta la norma della legge finanziaria per il 2008 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti della tesoreria statale, qualora si registrino prelevamenti non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea;
- è prevista l'applicazione agli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 delle regole del Patto di stabilità interno con decorrenza rispettivamente dall'anno 2010 e 2011 e con riferimento ai saldi degli esercizi finanziari 2008 e 2009;
- è previsto l'assoggettamento degli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso alle regole del Patto di stabilità interno a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali;
- è confermata la disposizione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 93/2008, che prevede la sospensione per il triennio 2009-2011 o fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti,

fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

- è integrata la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 93/2008, relativa al rimborso ai comuni dei minori introiti derivanti dall'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale, con la previsione che i comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato entro il 30 aprile 2009.

3. Gli interventi finanziari per Roma capitale

Nelle more dell'approvazione, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma della Costituzione, della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma capitale, il decreto-legge prevede¹⁰⁴ la nomina del Sindaco del Comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a Commissario straordinario del Governo ai fini della ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate in borsa, e della predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune. Su proposta del Commissario straordinario sono nominati tre sub-commissari ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è prevista l'individuazione degli istituti e degli strumenti di cui il Commissario straordinario può avvalersi tra quelli indicati dalla normativa vigente

¹⁰⁴ Articolo 78.

per la procedura di risanamento finanziario degli enti locali deficitari o in situazione di dissesto finanziario¹⁰⁵. In ogni caso, per l'intera durata del regime commissariale, non si può procedere alla deliberazione di dissesto.

Il piano di rientro dall'indebitamento pregresso deve essere presentato dal Commissario straordinario al Governo entro il 28 settembre 2008. Il Governo deve procedere all'approvazione entro i successivi trenta giorni, individuando le coperture finanziarie necessarie alla sua attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

Sono prorogati di sei mesi i termini per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007 e dell'assestamento del bilancio relativo all'anno 2008.

Nelle more dell'approvazione del piano di rientro e al fine di superare la situazione di mancanza di liquidità che presenta il comune di Roma, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere a questo un'anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali,.

4. La nuova disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Nell'ambito dell'azione di riduzione delle spese di organizzazione e di funzionamento degli enti locali, il decreto-legge disciplina organicamente il settore dei servizi pubblici locali di

¹⁰⁵ Il Commissario straordinario del Governo è, infatti, parificato all'organo straordinario di liquidazione, che è l'organo competente al ripiano dell'indebitamento pregresso degli enti in condizioni di dissesto finanziario.

rilevanza economica, con l'intendimento di sostituire la normativa precedente, anche settoriale¹⁰⁶.

L'intervento normativo è in applicazione della regolamentazione comunitaria e al fine di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale. Finalità ulteriore è la garanzia del diritto di tutti gli utenti all'universalità e all'accessibilità dei servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.

Nel merito, la riforma della disciplina dell'affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevede:

- la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è conferita, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (in particolare dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità);
- in deroga alle modalità ordinarie, l'affidamento diretto può avvenire, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, per situazioni che, a causa di particolari caratteristiche del contesto territoriale di riferimento (economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche), non permettano "un efficace ed utile ricorso al

¹⁰⁶ Articolo 23-bis.

- mercato”. In tale caso, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola, e trasmettere una relazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'autorità di regolazione del settore, ove costituita, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della relazione;
- la gestione delle reti, ferma restando la proprietà pubblica; può essere affidata a soggetti privati,
 - l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali è consentito nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso, la durata dell'affidamento non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore;
 - le regioni e gli enti locali possono definire i bacini di gara per i diversi servizi in modo da consentire economie di scala e di scopo, favorire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, integrare i servizi a domanda debole con quelli più redditizi, garantire il raggiungimento di una dimensione minima di efficienza a livello di impianto per più soggetti gestori;
 - le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano, senza la necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, entro il 31 dicembre 2010, salvo che non debbano farsi rientrare nelle ipotesi di deroga alle modalità di affidamento ordinario;
 - i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive e i soggetti cui è affidata la

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di ulteriori servizi anche in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto non si applica alle società quotate in mercati regolamentati;

- sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

E' previsto il completamento della nuova disciplina con l'emanazione di regolamenti del Governo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge¹⁰⁷, che dovranno prevedere:

- l'assoggettamento degli affidatari diretti di servizi pubblici locali al Patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società *in house* e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
- la possibilità per i comuni con un limitato numero di residenti di svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

¹⁰⁷ Su proposta del Ministro per i Rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari,

- la netta distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
- l'armonizzazione della nuova disciplina e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas e acqua;
- la disciplina della fase transitoria per i settori diversi da quello idrico ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alla nuova regolamentazione, prevedendo tempi differenziati e la cessazione degli affidamenti diretti alla scadenza con esclusione di ogni proroga o rinnovo (fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella in deroga);
- l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
- la limitazione dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
- la previsione di idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

- la disciplina, in ogni caso di subentro, della cessione dei beni di proprietà del precedente gestore necessari per la prosecuzione del servizio;
- la previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi.

CAPITOLO IV

I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA 2009-2011

La manovra finanziaria per il triennio 2009-2011 è completata con il concorso della riforma finanziaria e strutturale dello Stato in senso federale e della definizione di un nuovo modello di disciplina del pubblico impiego che lo avvicini a quello privato¹⁰⁸.

Il Governo correla, difatti, la revisione strutturale dell'attuale sistema della spesa pubblica, sia in termini di qualità che di produttività della programmazione e dell'attuazione della politica di Bilancio, all'introduzione, senza oneri aggiuntivi di Bilancio, di una nuova organizzazione dei diversi livelli di Governo e di forme di maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali e dei dipendenti pubblici, con l'approvazione dei disegni di legge relativi all'attuazione del federalismo fiscale, il Codice delle autonomie e l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.¹⁰⁹:

1. Attuazione del federalismo fiscale

Il Ministro per la Semplificazione normativa Calderoli ha confermato, nel corso della Conferenza unificata del 17 luglio u.s., l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge entro il prossimo settembre e ad avviare già entro la fine di luglio il confronto con i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie

¹⁰⁸ Secondo le indicazioni del DPEF 2009-2011, la manovra finanziaria per gli anni 2009-2011 costituisce "la cornice di riferimento della finanza pubblica entro la quale avviare la realizzazione delle riforme".

¹⁰⁹ In tale senso, il Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2009-2013 definisce tali provvedimenti come collegati della prossima Sessione di Bilancio. L'intendimento è sostenuto anche dalle risoluzioni parlamentari di cui alla nota 9.

locali. Il disegno di legge, secondo le anticipazioni del Ministro, riprenderà in larga parte la bozza di lavoro uscita con voto unanime, a inizio 2007, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con conseguente accantonamento del progetto approvato l'anno scorso dal Consiglio regionale della Lombardia (che prevedeva la permanenza sul territorio dell'80% dell'Iva, il 15% dell'Irpef statale e l'intero gettito delle accise sulla benzina, dell'imposta sui tabacchi e quella sui giochi), e dovrà essere approvato entro la Sessione di Bilancio. Secondo le linee di guida indicate nella relazione del Ministro alla Commissione Bicamerale per gli Affari regionali del 22 luglio u.s., il disegno di legge, nella piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinerà le regole del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in modo da garantire la completa autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali e, al tempo stesso, assicurare il concorso di tali enti al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti a livello comunitario; individuerà tributi propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio sui quali fondare l'autonomia finanziaria delle regioni e delle autonomie locali, garantendo la loro autonomia di entrata e di spesa; individuerà i servizi essenziali che dovranno essere garantiti in misura eguale su tutto il territorio nazionale (assistenza, sanità e scuola; una formula ibrida dovrebbe essere utilizzata per il riferimento ai servizi pubblici locali); istituirà un fondo perequativo e di solidarietà a cui parteciperanno anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. L'attuazione del federalismo fiscale non dovrà comportare né aumenti della spesa pubblica né inasprimenti dell'imposizione fiscale sui cittadini.

L'esercizio dell'autonomia tributaria di regioni e enti locali assicurerà inoltre la correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso ai servizi offerti sul territorio oltre alla massima trasparenza ed efficienza nelle decisioni di entrata e di spesa, in modo da valorizzare il controllo democratico dei cittadini e la responsabilità degli amministratori; dalla spesa storica si passerà all'analisi dei costi *standard* dei servizi. Saranno, inoltre, fissate le regole e i presupposti per l'erogazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive e per gli interventi speciali ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Infine saranno fissati i principi generali concernenti il patrimonio di Regioni ed Enti locali, cui potranno essere trasferite parti del demanio statale anche ai fini della riduzione dell'indebitamento locale.

2. Il Codice delle autonomie

Il Codice delle autonomie è chiamato ad individuare le funzioni fondamentali degli enti locali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione. Il Ministro dell'Interno Maroni si è impegnato a presentare il testo al Consiglio dei Ministri entro la fine di settembre così da inserirlo nella Sessione di Bilancio e garantirne l'approvazione in Parlamento entro la fine dell'anno, congiuntamente alla legge finanziaria. Il Ministro ha ribadito l'intendimento di una riorganizzazione territoriale su tre livelli istituzionali fondamentali: Regioni, Province e Comuni. Il progetto federalista italiano, secondo il Ministro Maroni, può partire dal c.d. "testo Amato-Lanzillotta" con lo scorporo della parte riguardante

Roma capitale (sostanzialmente il capitolo 5), che andrà a confluire in uno specifico disegno di legge ,e lo stralcio dell'estensione del diritto di voto amministrativo agli immigrati extracomunitari residenti. Dalle anticipazioni del Ministro emerge la conferma del ruolo delle Province e l'esclusione di qualsiasi forma di accorpamento obbligatorio per i comuni, che dovrà avvenire solo su base volontaria e per l'esercizio associato di funzioni. Dovrebbe essere, infine, concessa ai sindaci la possibilità di ripresentarsi come candidati alla guida dei piccoli Comuni anche dopo il secondo mandato. Con il nuovo assetto federale sarà definito il modello di *governance* delle città metropolitane e anche rivisto il ruolo e le funzioni delle Prefetture.

3. Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico

Il disegno di legge delega è stato presentato dal Governo al Senato (A. S. 847) il 26 giugno u.s.. Il provvedimento è finalizzato all'adozione di uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la modifica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, disciplina prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della contrattazione collettiva. Lo scopo è di "ottimizzare la produttività del lavoro pubblico" attraverso la convergenza del mercato del lavoro pubblico con quello del lavoro privato. In particolare, gli interventi di riforma riguardano l'organizzazione del lavoro pubblico con l'obiettivo di rafforzare, senza tralasciare la garanzia della trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei dati, la

tutela degli interessi pubblici e dei livelli essenziali delle prestazioni rese agli utenti. Tale obiettivo è conseguito con il riconoscimento della centralità delle *performances* individuali e collettive, alle quali il disegno di legge ancora, da un lato, la disciplina relativa alla premialità ed alla meritocrazia e, dall'altro, affinché sia garantita l'esigenza di segno opposto di sanzionare l'improduttività e l'inefficienza, la disciplina concernente le ipotesi di responsabilità, i meccanismi di controllo, nonché i poteri e le sanzioni disciplinari.

INDICE DELLE DISPOSIZIONI PER ARTICOLO

INDICE DELLE DISPOSIZIONI PER ARTICOLO

DECRETO-LEGGE N. 112/08	ARGOMENTO
Art. 1	<i>Finalità e ambito di intervento</i>
1	Finalità e ambito di intervento
1-bis	"
Art. 2	<i>Banda larga</i>
1	Banda larga - Realizzazione di reti a fibre ottiche con procedura DIA (denuncia di inizio attività)
2	Banda larga - Utilizzo senza oneri di infrastrutture civili esistenti di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica e poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
3	"
4	Banda larga - Termini per la presentazione della DIA (denuncia di inizio attività)
5	Banda larga - Assimilazione delle infrastrutture per la realizzazione delle reti a opere di urbanizzazione primaria
6	Banda larga - Termine temporale di validità della DIA (denuncia di inizio attività)
7	Banda larga - Immobili sottoposti a vincolo
8	"
9	Banda larga - Disposizioni procedurali
10	"

11	"
12	"
13	Banda larga - Rinvii alla disciplina sulla DIA (denuncia di inizio attività)
14	"
15	"
Art. 3	<i>Start-up</i>
1	Plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale
Art. 4	<i>Strumenti innovativi di investimento</i>
1	Strumenti innovativi di investimento
1-bis	Fondo presso la Cassa depositi e prestiti per partecipare a fondi per lo sviluppo
2	Strumenti innovativi di investimento
Art. 5	<i>Sorveglianza dei prezzi</i>
1	Disciplina del garante per la sorveglianza dei prezzi
2	"
Art. 6	<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese</i>
1	Internazionalizzazione delle imprese
2	"
3	"

4	"
5	"
6	"
Art. 6-bis	Distretti produttivi e reti di imprese
1	Estensione delle disposizioni sui distretti produttivi alle "catene di fornitura"
2	"
3	"
4	"
5	"
Art. 6-ter	Banca del Mezzogiorno
1	Banca del Mezzogiorno
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
Art. 6-quater	Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate
1	Revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE al 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
2	"

3	"
Art. 6-quinquies	Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
1	Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale
2	"
3	"
Art. 6-sexies	Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria
1	Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate
2	"
3	"
4	Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate - Intese istituzionali di programma con le Regioni
5	"
Art. 7	Strategia energetica nazionale e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica
1	Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
2	Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente
soppresso	3 Stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica
soppresso	4 "

soppresso	5	"
	6	Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
Art. 8		Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
	1	Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi Divieto di prospezione nel golfo di Venezia
	2	Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -Elenco dei giacimenti marginali
	3	"
	4	Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -Abrogazione di incentivi
Art. 9		Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
	1	Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
	2	Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi- Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto
	3	"
	4	"
Art. 10		Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
	1	Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
Art. 11		Piano Casa
	1	"Piano casa" - Procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa

2	"Piano casa" - Priorità nella destinazione (famiglie e giovani coppie a basso reddito; anziani; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a sfratto; immigrati)
3	"Piano casa" - Tipologia degli interventi
4	"Piano casa" - Accordi di programma
5	"Piano casa" - Accordi di programma
6	"Piano casa" - Accordi di programma
7	"Piano casa" -Edilizia residenziale sociale (definizione di "alloggio sociale")
8	"Piano casa" - Verifica della realizzazione del Piano
9	"Piano casa" - Applicabilità di norme relative alle modalità di realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
10	"Piano casa" - Possibilità di utilizzazione del patrimonio immobiliare del demanio non più utilizzato
11	"Piano casa" - Possibilità ai comuni e alle province di associarsi e programmi di interesse strategico nazionale
12	"Piano casa" - Istituzione di Fondo
13	"Piano casa" - Requisiti degli immigrati per i contributi ex Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 12	<i>Abrogazione della revoca delle concessioni TAV</i>
1	Abrogazione della revoca delle concessioni TAV (Alta Velocità)
1-bis	"
Art. 13	<i>Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico</i>
1	Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico (IACP)-Accordi con regioni ed enti locali
2	"

3	"
3-bis	"
3-ter	"
3-quater	Fondo per la tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo del territorio - Istituzione
Art. 14	Expo Milano 2015
1	Expo Milano 2015
2	"
Art. 14-bis	Infrastrutture militari
1	Infrastrutture militari - Dismissioni e istituzione di fondi per la riallocazione
2	"
3	"
4	"
Art. 15	Costo dei libri scolastici
1	Costo e caratteristiche dei libri scolastici
2	"
3	"
4	"
Art. 16	Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1	Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
10	"
11	"
12	"
13	"
14	"
Art. 17	Progetti di ricerca di eccellenza
1	Progetti di ricerca di eccellenza e innovativi e soppressione della Fondazione IRI
2	"
3	"
4	"
5	"

Art. 18	Reclutamento del personale delle società pubbliche
1	Società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica - Reclutamento del personale
2	"
3	"
Art. 19	Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1	Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
2	"
3	"
Art. 20	Disposizioni in materia contributiva
1	Disposizioni in materia contributiva- Indennità di malattia
2	Disposizioni in materia contributiva- Estensione assicurazione maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto
3	Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
4	Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi
5	"
6	"
7	Disposizioni in materia contributiva- Riunificazione dei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale
8	"

9	"
10	Disposizioni in materia contributiva - Aventi diritto all'assegno sociale
11	Disposizioni in materia contributiva - Compensi dei componenti degli organi collegiali dell'INPS
12	Disposizioni in materia contributiva - Trasmissione di dati anagrafici da parte dei comuni all'INPS
13	"
14	"
Art. 21	Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1	Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1-bis	"
1-ter	"
1-quater	"
2	"
3	"
3-bis	"
4	"
Art. 22	Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1	Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
2	"
3	"

4	"
Art. 23	Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1	Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
2	"
3	"
4	"
5	"
Art. 23-bis	Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1	Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	Servizio idrico integrato - Cessazione, entro il 31 dicembre 2010, delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
9	Divieto per alcuni soggetti di acquisire la gestione di servizi ulteriori
10	Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Delega regolamentare al Governo

11	Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica -Abrogazioni di norme incompatibili
12	Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Salvaguardia di procedure già avviate
Art. 24	"Taglia leggi"
1	"Taglia leggi"
1-bis	"Taglia leggi" - Ricognizione da parte del Governo delle disposizioni regolamentari implicitamente abrogate
Art. 25	"Taglia-oneri" amministrativi
1	"Taglia-oneri" amministrativi - Programma per la riduzione
2	"
3	"
4	"
5	"Taglia-oneri" amministrativi -Delega regolamentare al Governo
6	"Taglia-oneri" amministrativi -Pubblicità e valutazione dei risultati
7	"Taglia-oneri" amministrativi -Pubblicità e valutazione dei risultati
Art. 26	"Taglia-enti"
1	"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni
2	"Taglia-enti" - Attribuzione delle funzioni degli enti soppressi alle amministrazioni vigilanti
3	"Taglia-enti" - Assimilazione di taluni enti alla disciplina generale e soppressione della disciplina dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche –

	Scuola nazionale della pubblica amministrazione
4	Aggiornamento dell'indicazione dei ministri competenti a proporre i regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici, e ad estendere tale riordino alle "strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa"
5	Delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca - Aggiornamento dell'indicazione dei ministri competenti
6	Soppressione dell'Unità per il monitoraggio
7	"
Art. 27	"Taglia-carta"
1	"Taglia-carta"
2	
Art. 28	Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1	Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali-Istituzione dell'ISPRA e soppressione dell'APAT, INFS e ICAM
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
6-bis	"

7	Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali-Componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC
8	"
9	"
10	Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali-Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientale
11	"
12	"
13	"
Art. 29	Trattamento dei dati personali
1	Trattamento dei dati personali
2	"
soppresso..... 3	"
4	"
5	"
5-bis	"
Art. 30	Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
1	Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

	2	"
	3	"
	4	"
	Art. 31	<i>Durata e rinnovo della carta d'identità</i>
	1	Durata e rinnovo della carta d'identità - Apposizione delle impronte digitali a partire dal 2010
	2	Durata e rinnovo della carta d'identità
	3	"
	Art. 32	<i>Strumenti di pagamento</i>
	1	Limitazioni all'uso del contante
	2	"
	3	Soppressione dell'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi ("tracciabilità dei professionisti")
	Art. 33	<i>Applicabilità degli studi di settore e elenco dei clienti fornitori</i>
	1	Applicabilità degli studi di settore
	2	"
	3	Elenco dei clienti e dei fornitori
Soppresso	Art. 34	<i>Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione</i>
soppresso	1	Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
soppresso	2	"

soppresso	3	"
Art. 35		Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
	1	Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
	2	"
	3	Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme
Art. 36		Class action
	1	Class action
	1-bis	Sottoscrizione con firma digitale dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Art. 37		Certificazioni e prestazioni sanitarie
	1	Certificazioni e prestazioni sanitarie
	2	Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
Art. 38		Impresa in un giorno
	1	"Impresa in un giorno" - Sportello unico per le attività produttive
	2	"
	3	"
	4	"
	5	"
	6	"

Art. 39		Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1		Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Libro unico del lavoro
2		"
3		"
4		"
5		"
6		"
7		"
8		Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro -Obbligo di comunicazione all'INAIL
9		Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Lavoro a domicilio
10		Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Libro unico del lavoro (abrogazione di norme)
11		Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Disposizioni varie
12		"
soppresso	12-bis	"
Art. 40		Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali
1		Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali
2		Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali - Comunicazioni al lavoratore
3		Orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto

4	Obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili -Comunicazioni dei datori di lavoro e semplificazione delle procedure
5	"
6	Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Gente di mare
Art. 41	Modifiche alla disciplina in materia dell'orario di lavoro
1	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Definizione di lavoratore notturno
2	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Definizione di lavoratore mobile
3	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Esclusioni
4	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Riposi giornalieri e settimanali
5	"
6	"
7	"
8	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Sanzioni
9	"
10	"
11	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro -Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza sui luoghi di lavoro
12	"
13	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro -Dirigenti del Servizio sanitario nazionale
14	Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Disposizioni varie

Art. 42	Accesso agli elenchi dei contribuenti
1	1 Accesso agli elenchi dei contribuenti
1-bis	“
Art. 43	Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti di sviluppo di impresa
1	Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno -Competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
2	“
3	Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali
4	“
5	Contratti di programma e di localizzazione - Vigenza della disciplina
6	“
7	Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Interventi diretti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
7-bis	Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno -Proroga di termini per il completamento di alcune iniziative
Art. 44	Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria
1	<i>Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria</i>
Art. 45	Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della

	<i>Commissione tecnica per la finanza</i>
1	Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT) e della Commissione spesa pubblica
2	"
3	"
<i>Art. 46</i>	<i>Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione</i>
1	Collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione - Disciplina per l'affidamento degli incarichi
2	Collaborazioni e consulenze negli enti locali - Disciplina per l'affidamento degli incarichi
3	"
<i>Art. 46-bis</i>	<i>Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali</i>
1	Razionalizzazione e riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali e destinazione dei relativi risparmi alla contrattazione integrativa
<i>Art. 47</i>	<i>Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi</i>
1	Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
<i>Art. 48</i>	<i>Risparmio energetico</i>
1	Risparmio energetico presso le Amministrazioni pubbliche
2	"
<i>Art. 49</i>	<i>Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni</i>
1	Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni
<i>Art. 50</i>	<i>Cancellazione della causa dal ruolo</i>

1	Cancellazione della causa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti
Art. 51	Comunicazioni e notificazioni per via telematica
1	Comunicazioni e notificazioni per via telematica nell'ambito del processo civile
2	"
3	"
4	"
5	"
Art. 52	Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
1	Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Art. 53	Razionalizzazione del processo del lavoro
1	Razionalizzazione del processo del lavoro
2	"
Art. 54	Accelerazione del processo amministrativo
1	Accelerazione del processo amministrativo
2	"
3	"
Art. 55	Accelerazione del contenzioso tributario
1	Accelerazione del contenzioso tributario
2	"

Art. 56	Disposizioni transitorie
1	Disposizioni transitorie relative alle norme recate dagli articoli 50 e 53
Art. 57	Servizi di Cabotaggio
1	Servizi di Cabotaggio - Attribuzioni alle regioni di funzioni e di compiti
2	"
3	"
4	"
5	"
Art. 58	Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
1	Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali - "Piano delle alienazioni immobiliari"
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"

Art. 59	Finmeccanica S.p.A.
1	Finmeccanica S.p.A. - Nuove emissioni di azioni
Art. 60	Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
1	Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
2	"
3, 4, 5	"
6	"
7	Copertura delle leggi di spesa
8	Fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell'economia
8-bis	Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa
8-ter	Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa
8-quater	Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze (eventi e calamità naturali, catastrofi, altri eventi)
9	Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica - Decreti per le occorrenti variazioni del bilancio
10	Trasformazioni degli accantonamenti lineari stabiliti dalla finanziaria 2007 in effettive riduzioni delle relative dotazioni di bilancio
11	Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo
12	Riduzioni di spesa – Industrie difesa
13	Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
14	"

15	Riduzioni di spesa - Limite all'assunzione mensile di impegni con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso
Art. 61	<i>Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica</i>
1	Riduzioni di spesa - Compensi ad organi collegiali delle pubbliche amministrazioni
2	Riduzioni di spesa - Studi e incarichi di consulenza
3	"
4	Riduzioni di spesa - Comunicazioni alla Corte dei conti
5	Riduzioni di spesa - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza
6	"
7	Riduzioni di spesa - Rispetto dei limiti di spesa da parte di società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle amministrazioni pubbliche
8	Riduzioni di spesa - Compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
9	Riduzione di spesa - Destinazione 50% compensi per attività arbitrali e collaudi
10	Riduzioni di spesa - Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali
11	Riduzioni di spesa - Contributi ordinari attribuiti agli enti locali
12	Riduzioni di spesa - Tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province
13	"
14	Riduzioni di spesa - Trattamenti economici personale dirigente sanitario

15	Riduzioni di spesa - Esclusioni
16	Riduzioni di spesa - Organismi politici e apparati amministrativi regionali
17	Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa
18	Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell'ordine pubblico
19	Abolizione del ticket sull'assistenza specialistica
20	"
21	"
22	Assunzioni in deroga per le Forze di polizia
23	Gestione di somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati
24	"
25	Abrogazione del Fondo per la legalità
26	Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando
27	Utilizzo dei conti bancari correnti per il finanziamento della carta acquisti
Art. 61 Soppresso	Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
	Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti
Art. 62	Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
.01	Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

1	"
2	"
3	"
3-bis	"
Art. 63	Esigenze prioritarie
1	Partecipazioni missioni internazionali di pace
2	Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici
3	Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
4	Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato
5	Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti
6	Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l'occupazione
7	Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali
8	Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali
9	Stanziamenti a favore del CONI
9-bis	Comitato Italiano Paralimpico - Contributo
10	Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica (comune di Roma)
soppresso	11 Autorizzazione all'INAIL all'utilizzo dei fondi disponibili per investimenti infrastrutturali
12	Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale
13	"

13- <i>ter</i>	Crediti d'imposta per investimenti nella filiera del cinema
13- <i>bis</i>	Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale
Art. 63	<i>Cinque per mille</i>
1	Cinque per mille
2	“
3	“
4	“
5	“
6	“
Art. 63-ter	<i>Norme in materia di controllo e rendicontazione nelle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze</i>
cfr.art. 60, co.8- <i>quater</i>	Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze (eventi e calamità naturali, catastrofi, altri eventi)
Art. 64	<i>Disposizioni in materia di organizzazione scolastica</i>
1	Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Dotazioni organiche docenti e personale ATA
2	“
3	Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Piano programmatico e regolamenti di delegificazione
4	“
4- <i>bis</i>	Obbligo di istruzione - Modalità per l'assolvimento

4-ter	Accesso a numero programmato alle scuole di specializzazione - Sospensione
5	Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Misure organizzative e quantificazione delle economie
6	"
7	"
8	"
9	Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Risorse per la contrattazione
Art. 65	Forze armate
1	Forze armate -Riduzione oneri per la professionalizzazione e piani di razionalizzazione
2	"
3	"
Art. 66	Turn over
1	<i>Turn over</i> -Rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
2	<i>Turn over</i> -Riduzione delle assunzioni
3	"
4	<i>Turn over</i> -Limitazioni delle stabilizzazioni di personale
5	"
6	<i>Turn over</i> -Assunzioni in deroga
7	<i>Turn over</i> -Riduzione delle assunzioni
8	"

9	<i>Turn over</i> -Assunzioni di personale a tempo indeterminato (limiti)
10	<i>Turn over</i> -Disposizioni varie e campo di applicazione delle limitazioni alle assunzioni
11	"
12	"
13	<i>Turn over</i> -Assunzioni nei comparti Università e ricerca
14	"
Art. 67	<i>Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi</i>
1	Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	Trasmissione alla Corte dei conti dei dati sulla contrattazione integrativa e pubblicazione su internet
9	"
10	"
11	"

12	Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi - Mancato adeguamento
Art. 68	<i>Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture</i>
1	Riduzione o soppressione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
2	"
3	"
4	"
5	"
6	Soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.
6-bis	"
7	Riduzione o soppressione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
8	"
Art. 69	<i>Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali</i>
1	Progressione economica automatica degli stipendi del personale pubblico
2	"
3	"
4	"

5	Progressione economica automatica degli stipendi del personale pubblico - Risparmio per il sistema universitario
6	Progressione economica automatica degli stipendi del personale pubblico - Copertura oneri
Art. 70	<i>Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio</i>
1	Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
1-bis	Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto sicurezza e difesa
2	Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Art. 71	<i>Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>
1	Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1-bis	Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Esclusione del comparto sicurezza e difesa
2	"
3	"
4	"
5	"
6	Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 72	<i>Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo</i>
1	Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Esonero dal servizio
2	"

3	"
4	"
5	"
6	"
7	Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Permanenza in servizio
8	Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Disposizioni procedurali e transitorie
9	"
10	"
11	Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Risoluzione del rapporto in caso di superamento dell'anzianità massima contributiva
Art. 73	Part-time
1	Part-time
2	"
Art. 74	Riduzione degli assetti organizzativi
1	Riduzione degli assetti organizzativi
2	"
3	"
4	"
5	"

5-bis	Riduzione degli assetti organizzativi - Deroghe per gli uffici periferici dello Stato nella Provincia di Bolzano
6	Riduzione degli assetti organizzativi - Mancato adempimento
6-bis	Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto sicurezza., Forze armate e Vigili del fuoco
Soppresso Art. 75	Autorità indipendenti
1	Autorità indipendenti - Contenimento delle spese per il personale
2	Autorità indipendenti - Contenimento delle spese per il personale
Art. 76	Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
1	Spese di personale per gli enti locali
2	"
3	Indennità degli amministratori locali
4	Spese di personale per gli enti locali
5	"
6	"
6-bis	Riduzioni di trasferimenti erariali alle comunità montane
7	Spese di personale degli enti locali
8	Personale delle aziende speciali delle Camere di commercio
Art. 77	Patto di stabilità interno
1	Patto di stabilità interno

2	"
Art. 77	Fondo unico regionale
2-bis	Fondo unico regionale
2-ter	"
2-quater	"
Art. 77-bis	Patto di stabilità interno per gli enti locali
1	Patto di stabilità interno per gli enti locali – Riassetto della disciplina
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
10	"
11	"
12	"
13	"

14	"
15	"
16	"
17	"
18	"
19	"
20	"
21	"
22	"
23	"
24	"
25	"
26	"
27	"
28	"
29	"
30	"
31	"
32	"

Art. 77-ter	<i>Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome</i>
1	Patto di stabilità interno - Riassetto della disciplina
2	"
3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
10	"
11	"
12	"
13	"
14	"
15	"
16	"
17	"
18	"

19	"
20	"
Art. 77quater	Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
1	Tesoreria unica - Estensione a tutti gli enti locali, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
2	Disciplina flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente
3	"
4	"
5	"
6	"
7	Tesoreria unica - Estensione a tutti gli enti locali, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
8	"
9	"
10	Tesoreria unica - Periodo di applicabilità delle norme
	Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa
11	Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa per gli enti soggetti al SIOPE
Art. 78	Disposizioni urgenti per Roma capitale
1	Disposizioni urgenti per Roma capitale
2	"

3	"
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
Art. 79	Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
1	<i>Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Ospedale Bambino Gesù</i>
1-bis	<i>Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Intesa Stato-Regioni per la riduzione dei costi (posti letto, rete ospedaliera e personale)</i>
1-ter	<i>Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Intesa Stato-Regioni per la riduzione dei costi (posti letto, rete ospedaliera e personale)</i>
1-quater	<i>Piano sanitario nazionale - Elaborazione dei progetti regionali sulla base delle linee guida ministeriali</i>
1-quinquies	<i>Accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi</i>
1-sexies	<i>Potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (ticket)</i>
1-septies	<i>Potenziamento del sistema di controllo sulle cartelle cliniche e sulle relative schede di dimissione</i>
2	<i>Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Personale sanitario, tessera sanitaria e ricetta elettronica</i>
3	<i>Compatibilità dell'incarico di commissario ad acta per i deficit sanitari</i>
Art. 80	Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

	1	Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (INPS)
	2	“
	3	“
	4	“
	5	“
	6	“
	7	“
Art. 81 Settore petrolifero e del gas		
soppresso	1	Ulteriore aliquota di prodotto (royalty) della coltivazione di idrocarburi
soppresso	2	"
soppresso	3	"
soppresso	4	“
soppresso	5	"
soppresso	6	"
soppresso	7	"
soppresso	8	Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi
soppresso	9	"
soppresso	10	"
soppresso	11	"

soppresso	12	
soppresso	13	
soppresso	14	
soppresso	15	
	16	Regime fiscale nel settore energetico
	16-bis	"
	16-ter	"
	17	"
	18	"
	19	Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas
	20	"
	21	"
	22	"
	23	"
	24	"
	25	"
soppresso	26	Concessione di coltivazione di idrocarburi – conferimenti allo Stato
soppresso	27	"
soppresso	28	"

	29	Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti
	30	"
Soppresso	31	"
	32	Istituzione della carta acquisti
	33	"
	33-bis	"
	34	"
	35	"
	36	"
	37	"
	38	"
	38-bis	"
	38-ter	Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - Incremento della dotazione
	Art. 82	Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative
	1	Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP
	2	"
	3	"
	4	"

5	"
6	Deducibilità della variazione della riserva sinistri
7	"
8	"
9	Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni
10	"
11	Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti
12	"
13	"
13-bis	Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita
14	Imposta di registro contratti di locazione immobiliare
15	"
16	Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi
17	Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari "familiari"
18	"
18-bis	"
19	"
20	"
21	"

21-bis	"
22	"
23	Abolizione di agevolazioni in materia di <i>stock option</i>
24	"
24-bis	Regime di imponibilità contributiva delle <i>stock options</i>
24-ter	"
25	Cooperative a mutualità prevalente
26	"
27	Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci
28	Cooperative di consumo e consorzi-Formazione del reddito imponibile
29	"
29-bis	Esclusione dalla revisione per certificare il possesso di requisiti mutualistici per taluni enti cooperativi
Art. 83	<i>Efficienza dell'amministrazione finanziaria</i>
1	Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti
2	"
3	Sviluppo attività di controllo-Prevenzione e repressione della evasione fiscale
4	"
5	Contrasto alle frodi in materia di IVA
6	"

7	"
8	Piano straordinario di controllo fiscale
9	"
10	Piano straordinario di controllo fiscale - Contributo della Guardia di Finanza
11	Piano straordinario di controllo fiscale - Partecipazione dei comuni
12	Mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali
13	Comitati di gestione delle Agenzie fiscali
14	Gestione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria
15	Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche
16	"
17	"
18	Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari - Accertamento concordato
18-bis	"
18-ter	"
18-quater	"
19	Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali
20	"
21	Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo
22	"

	23	Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo
	23-bis	Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo
	23-ter	Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli agenti della riscossione
	24	Aumento valore catastale per immobili messi all'incanto
	25	Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia
soppresso	26	"
soppresso	27	"
soppresso	28	"
	28-bis	IVA per prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande
	28-ter	"
	28-quater	"
	28-quinquies	"
	28-sexies	Accesso da parte degli enti locali e dei concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi ai dati ad alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate - Attuazione
	28-septies	Poteri dell'Agenzia delle Entrate e coordinamento con Equitalia S.p.A.
	28-octies	Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione Europea - (riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie)
	28-novies	"

28-decies	"
28-undecies	"
28-duodecies	"
Art. 83-bis	<i>Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi</i>
1	Osservatorio sulle attività di autotrasporto - Rilevazione dei costi per il carburante
2	"
3	Disciplina transitoria per l'adeguamento dei corrispettivi dovuti per i costi del carburante nei contratti di trasporto
4	"
5	"
6	"
7	"
8	"
9	"
10	"
11	"
12	Termini di pagamento dei corrispettivi derivanti da contratti di trasporto su strada
13	"
14	Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto - Sanzioni

15	"
16	"
17	Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
18	"
19	"
20	"
21	"
22	"
23	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Trasferte e missioni del personale
24	"
25	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto -Lavoro straordinario
26	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto -Credito d'imposta per compensazione tasse automobilistiche
27	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Provvedimenti Agenzia entrate
28	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto -Incentivi all'aggregazione professionale e alla formazione
29	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Copertura oneri
30	Agevolazioni acquisto autoveicoli trasporto merci
31	Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Verifica della compatibilità comunitaria

Art. 84	Copertura finanziaria
1	Copertura finanziaria
1-bis	"
1-ter	"
1-quater	"
1-quinquies	"
2	"
Art. 85	Entrata in vigore
1	Entrata in vigore

INDICE DELLE DISPOSIZIONI PER MATERIA

INDICE DELLE DISPOSIZIONI PER MATERIA

ARGOMENTO	ART.	COMMI
Accertamento e contrasto all'evasione fiscale, semplificazione		
Accelerazione del contenzioso tributario	55	
Accesso agli elenchi dei contribuenti	42	
Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali	83	19-20
Applicabilità degli studi di settore	33	1-2
Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche	83	15-17
Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti	83	1-2
Elenco dei clienti e dei fornitori	33	3
Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli agenti della riscossione	83	<i>23-ter</i>
Mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali	83	12
Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo	83	<i>23-bis</i>
Piano straordinario di controllo fiscale - Contributo della Guardia di Finanza	83	10
Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo	83	21-22
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità	30	
Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari -	83	18 – <i>18-quater</i>

Accertamento concordato		
Soppressione dell'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi ("tracciabilità dei professionisti")	32	3
Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo	83	23
Sviluppo attività di controllo-Prevenzione e repressione della evasione fiscale	83	3
Contrasto alle frodi in materia di IVA	83	5-7
Piano straordinario di controllo fiscale	83	8-9
Piano straordinario di controllo fiscale - Partecipazione dei comuni	83	11
Affari esteri e immigrazione		
Ambito di applicazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998	37	2
Expo Milano 2015	14	
Partecipazioni missioni internazionali di pace	63	1
Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo	60	11
Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti extracomunitari e dei non residenti	83	1-2
Agevolazioni e incentivi fiscali e tariffari		
Agevolazioni acquisto autoveicoli trasporto merci	83-bis	30
Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni ai fini IRES ed IRAP	82	1-5
Deducibilità della variazione della riserva sinistri	82	6-8

IVA per prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande	83	28-bis 28-quinquies
Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione Europea - (riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende bancarie)	83	28-octies - 28-duodecies
Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti	82	11-13
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Copertura oneri	83-bis	29
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Credito d'imposta per compensazione tasse automobilistiche	83-bis	23 e 26
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Lavoro straordinario	83-bis	23 e 25
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Provvedimenti Agenzia entrate	83-bis	23 e 27
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Trasferte e missioni del personale	83-bis	23 e 24
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Verifica della compatibilità comunitaria	83-bis	31
Crediti d'imposta per investimenti nella filiera del cinema	63	13-ter
Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di agevolazioni fiscali	63	8
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -Abrogazione di incentivi	8	4
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi	9	1

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto	9	2-4
Agricoltura e pesca		
Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale	63	13-bis
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi-Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto	9	2-4
Ambiente		
Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme	35	3
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente	7	2 e 6
Fondo per la tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo del territorio - Istituzione	13	3-quater
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - Divieto di prospezione nel golfo di Venezia	8	1
Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività svolte ai fini del superamento delle emergenze (eventi e calamità naturali, catastrofi, altri eventi)	60	8-quater
Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale	63	13-bis
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità	30	
Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.	7	1 e 6

"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni	26	1
Amministrazioni dello Stato - Contenimento della spesa		
Aggiornamento dell'indicazione dei ministri competenti a proporre i regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici, e ad estendere tale riordino alle "strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa"	26	4
Collaborazioni e consulenze negli enti locali - Disciplina per l'affidamento degli incarichi	46	2-3
Collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione - Disciplina per l'affidamento degli incarichi	46	1
Comitati di gestione delle Agenzie fiscali	83	13
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi	47	
Copertura delle leggi di spesa	60	7
Delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca - Aggiornamento dell'indicazione dei ministri competenti	26	5
Disposizioni in materia contributiva - Compensi dei componenti degli organi collegiali dell'INPS	20	11
Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di enti pubblici	63	2
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica	60	1-6
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica	60	13-14

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica - Decreti per le occorrenti variazioni del bilancio	60	9
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali - Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientale	28	10-13
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali - Componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC	28	7-9
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali-Istituzione dell'ISPRA e soppressione dell'APAT, INFS e ICAM	28	1-6- <i>bis</i>
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia	52	
Riduzione di spesa - Destinazione 50% compensi per attività arbitrali e collaudi	61	9
Riduzione o soppressione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture	68	1-5
Riduzioni di spesa - Compensi ad organi collegiali delle pubbliche amministrazioni	61	1
Riduzioni di spesa - Compensi nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	61	8
Riduzioni di spesa - Comunicazioni alla Corte dei conti	61	4
Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa	61	17
Riduzioni di spesa - Esclusioni	61	15
Riduzioni di spesa - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	61	5-6

Riduzioni di spesa - Rispetto dei limiti di spesa da parte di società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero controllate dalle amministrazioni pubbliche	61	7
Riduzioni di spesa - Studi e incarichi di consulenza	61	2-3
Risparmio energetico presso le Amministrazioni pubbliche	48	
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT) e della Commissione spesa pubblica	45	
Soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione; della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica	68	6-6-bis
Riduzione o soppressione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture	68	7-8
"Taglia-carta"	27	
"Taglia-enti" - Assimilazione di taluni enti alla disciplina generale e soppressione della disciplina dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione	26	3
"Taglia-enti" - Attribuzione delle funzioni degli enti soppressi alle amministrazioni vigilanti	26	2
"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni	26	1

"Taglia-enti" - Soppressione dell'Unità per il monitoraggio	26	6-7
"Taglia-oneri" amministrativi - Delega regolamentare al Governo	25	5
"Taglia-oneri" amministrativi - Programma per la riduzione	25	1-4
"Taglia-oneri amministrativi" - Pubblicità e valutazione dei risultati	25	6-7
Trasformazioni degli accantonamenti lineari stabiliti dalla finanziaria 2007 in effettive riduzioni delle relative dotazioni di bilancio	60	10
Amministrazioni dello Stato - Organizzazione e funzionamento		
Comitati di gestione delle Agenzie fiscali	83	13
Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia	83	25
Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa per gli enti soggetti al SIOPE	<i>77-quater</i>	11
Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa	60	<i>8-bis -8-ter</i>
Fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell'economia	60	8
Gestione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria	83	14
"Impresa in un giorno" - Sportello unico per le attività produttive	38	
Poteri dell'Agenzia delle Entrate e coordinamento con Equitalia S.p.A.	83	<i>28septies</i>
Riduzione degli assetti organizzativi	74	1-5
Riduzione degli assetti organizzativi - Deroghe per gli uffici periferici dello Stato nella Provincia di Bolzano	74	<i>5-bis</i>
Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto sicurezza, Forze	74	<i>6-bis</i>

armate e Vigili del fuoco		
Riduzione degli assetti organizzativi - Mancato adempimento	74	6
Amministrazioni dello Stato - Personale e contrattazione		
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni	71	1-5 e 6
Assunzioni in deroga per le Forze di polizia	61	22
Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica (Comune di Roma)	63	10
Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni	49	
Mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali	83	12
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Definizione di lavoratore notturno	41	1
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Esclusioni	41	3
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Riposi giornalieri e settimanali	41	4-7
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza sui luoghi di lavoro	41	11-12
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi	67	1-7
Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi - Mancato adeguamento	67	12
<i>Part-time</i>	73	
Progressione economica automatica degli stipendi del personale pubblico - Copertura oneri	69	6

Progressione economica automatica degli stipendi del personale pubblico - Differimento <i>una tantum</i>	69	1-4
Razionalizzazione e riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali e destinazione dei relativi risparmi alla contrattazione integrativa	46-bis	
Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa	61	17
Trasmissione alla Corte dei conti dei dati sulla contrattazione integrativa e pubblicazione su <i>internet</i>	67	8-11
<i>Turn over</i> -Assunzioni di personale a tempo indeterminato (limiti)	66	9
<i>Turn over</i> -Assunzioni in deroga	66	6
<i>Turn over</i> -Assunzioni nei comparti Università e ricerca	66	13-14
<i>Turn over</i> -Disposizioni varie e campo di applicazione delle limitazioni alle assunzioni	66	10-12
<i>Turn over</i> -Limitazioni delle stabilizzazioni di personale	66	4-5
<i>Turn over</i> -Rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale	66	1
<i>Turn over</i> -Riduzione delle assunzioni	66	2-3
<i>Turn over</i> -Riduzione delle assunzioni	66	7-8
Aree sottoutilizzate		
Banca del Mezzogiorno	6-ter	
Contratti di programma e di localizzazione - Vigenza della disciplina	43	5-6

Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali	43	3-4
Revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE al 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate	6- <i>quater</i>	
Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate	6- <i>sexies</i>	1-3
Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate - Intese istituzionali di programma con le Regioni	6- <i>sexies</i>	4-5
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.	43	1-2
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Interventi diretti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.	43	7
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Proroga di termini per il completamento di alcune iniziative	43	7- <i>bis</i>
Beni culturali		
"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni	26	1
Commercio e tutela dei consumatori		

<i>Class action</i>	36	1
Disciplina del garante per la sorveglianza dei prezzi	5	1-2
Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti	83-bis	17-22
Difesa		
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Esclusione del comparto sicurezza e difesa	71	1-bis
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto sicurezza e difesa	70	1-bis
Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa	60	8-bis – 8-ter
Forze armate - Riduzione oneri per la professionalizzazione e piani di razionalizzazione	65	
Infrastrutture militari - Dismissioni e istituzione di fondi per la riallocazione	14-bis	
Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto sicurezza, Forze armate e Vigili del fuoco	74	6-bis
Riduzioni di spesa – Industrie difesa	60	12
Edilizia		
Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme	35	3
Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli agenti della riscossione	83	23-ter
Infrastrutture militari - Dismissioni e istituzione di fondi per la riallocazione	14-bis	
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico (IACP)-Accordi con regioni ed enti locali	13	1-3-ter

"Piano casa" - Accordi di programma	11	4-6
"Piano casa" - Applicabilità di norme relative alle modalità di realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	11	9
"Piano casa" - Edilizia residenziale sociale (definizione di "alloggio sociale")	11	7
"Piano casa" - Istituzione di Fondo	11	12
"Piano casa" - Possibilità ai comuni e alle province di associarsi e programmi di interesse strategico nazionale	11	11
"Piano casa" - Possibilità di utilizzazione del patrimonio immobiliare del demanio non più utilizzato	11	10
"Piano casa" - Priorità nella destinazione (famiglie e giovani coppie a basso reddito; anziani; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a sfratto; immigrati)	11	2
"Piano casa" - Procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa	11	1
"Piano casa" - Requisiti degli immigrati per i contributi ex Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	11	13
"Piano casa" - Tipologia degli interventi	11	3
"Piano casa" - Verifica della realizzazione del Piano	11	8
Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici	35	1-2
Editoria		
Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria	44	
Energia		

Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme	35	3
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente	7	2
Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto	83-bis	3-11
Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto - Sanzioni	83-bis	14-16
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale	6- <i>quinquies</i>	
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi - Divieto di prospezione nel golfo di Venezia	8	1
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -Abrogazione di incentivi	8	4
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi -Elenco dei giacimenti marginali	8	2-3
Osservatorio sulle attività di autotrasporto - Rilevazione dei costi per il carburante	83-bis	1-2
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni	10	
Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti	83-bis	17-22
Regime fiscale nel settore energetico	81	16-18
Risparmio energetico presso le Amministrazioni pubbliche	48	
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi	9	1
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto	9	2-4

Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.	7	1 e 6
Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas	81	19-25
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni	10	
Forze dell'ordine		
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Esclusione del comparto sicurezza e difesa	71	1-bis
Assunzioni in deroga per le Forze di polizia	61	22
Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando	61	26
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto sicurezza e difesa	70	1-bis
Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell'ordine pubblico	61	18
Piano straordinario di controllo fiscale - Contributo della Guardia di Finanza	83	10
Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto sicurezza, Forze armate e Vigili del fuoco	74	6-bis
Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa	61	17
Riduzioni di spesa - Limite all'assunzione mensile di impegni con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso	60	15

Giustizia		
Abrogazione del Fondo per la legalità	61	25
Accelerazione del contenzioso tributario	55	
Accelerazione del processo amministrativo	54	
Cancellazione della causa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti	50	
Comunicazioni e notificazioni per via telematica nell'ambito del processo civile	51	
Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni anticontrabbando	61	26
Disposizioni in materia contributiva - Riunificazione dei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale	20	7-9
Disposizioni transitorie relative alle norme recate dagli articoli 50 e 53	56	
Gestione di somme di denaro sequestrate e dei proventi dei beni confiscati	61	
Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia	52	
Razionalizzazione del processo del lavoro	53	
Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)		
Cinque per mille	63-bis	
Plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale	3	1
Imposta sul valore aggiunto (IVA)		
Contrasto alle frodi in materia di IVA	83	5-7
Elenco dei clienti e dei fornitori	33	3

IVA per prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande	83	28-bis 28-quinquies
Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi	82	16
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi	9	1
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e autotrasporto	9	2-4
Imposte varie		
Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni	82	9-10
Aumento valore catastale per immobili messi all'incanto	83	24
Cooperative di consumo e consorzi - Formazione del reddito imponibile	82	28-29
Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento immobiliari "familiari"	82	17-22
Imposta di registro contratti di locazione immobiliare	82	14-15
Regime fiscale nel settore energetico	81	16-18
Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori petrolifero e del gas	81	19-25
Industria		
Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia	83	25
Contratti di programma e di localizzazione - Vigenza della disciplina	43	5-6
Cooperative a mutualità prevalente	82	25-26
Estensione delle disposizioni sui distretti produttivi alle "catene di fornitura"	6-bis	

Finmeccanica S.p.A. - Azioni di nuova emissione	59	
Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali	43	3-4
Impresa in un giorno - Sportello unico per le attività produttive	38	
Internazionalizzazione delle imprese	6	
Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita	82	13-bis
Sottoscrizione con firma digitale dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie	36	1-bis
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Competenze del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.	43	1-2
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Interventi diretti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.	43	7
Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno -Proroga di termini per il completamento di alcune iniziative	43	7-bis
Strumenti innovativi di investimento	4	1-2
Istruzione e Università		
Accesso a numero programmato alle scuole di specializzazione - Sospensione	64	4-ter

Costo e caratteristiche dei libri scolastici	15	
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Dotazioni organiche docenti e personale ATA	64	1-2
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Misure organizzative e quantificazione delle economie	64	5-8
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Piano programmatico e regolamenti di delegificazione	64	3-4
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Risorse per la contrattazione	64	9
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università	16	
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	63	3
Obbligo di istruzione - Modalità per l'assolvimento	64	4-bis
Progressione economica automatica degli stipendi del personale pubblico - Risparmio per il sistema universitario	69	5
<i>Turn over</i> -Assunzioni nei comparti Università e ricerca	66	13-14
Lavoro (settore privato) e formazione professionale		
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Disposizioni varie	39	11-12
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Gente di mare	40	6
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Lavoro a domicilio	39	9
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Libro unico del lavoro	39	1-7

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Libro unico del lavoro (abrogazione di norme)	39	10
Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro - Obbligo di comunicazione all'INAIL	39	8
Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l'occupazione	63	6
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio	22	
Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato	23	
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato	21	
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Definizione di lavoratore mobile	41	2
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Definizione di lavoratore notturno	41	1
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Disposizioni varie	41	14
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Riposi giornalieri e settimanali	41	4-7
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Sanzioni	41	8-10
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza sui luoghi di lavoro	41	
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro Dirigenti del Servizio sanitario nazionale	41	
Obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili - Comunicazioni dei datori di lavoro e semplificazione delle procedure	40	
Orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto	40	
Soppressione dell'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi	32	

("tracciabilità dei professionisti")		
Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali	40	
Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali - Comunicazioni al lavoratore	40	
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Incentivi all'aggregazione professionale e alla formazione	83-bis	
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Lavoro straordinario	83-bis	
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Trasferte e missioni del personale	83-bis	
Opere pubbliche infrastrutturali		
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV (Alta Velocità)	12	
Expo Milano 2015	14	
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale	6- <i>quinquies</i>	
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni	10	
Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti	63	5
Patrimonio immobiliare pubblico		
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali - "Piano delle alienazioni immobiliari"	58	
Politiche sociali		

Cinque per mille	63-bis	
Cooperative a mutualità prevalente	82	25-26
Disposizioni in materia contributiva- Estensione assicurazione maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto	20	2
Disposizioni in materia contributiva- Assicurazione contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi	20	4-6
Disposizioni in materia contributiva- Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria	20	3
Disposizioni in materia contributiva-Aventi diritto all'assegno sociale	20	10
Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche sociali	63	7
Istituzione della carta acquisti	81	32-38-bis
Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti	81	29-30
Obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili - Comunicazioni dei datori di lavoro e semplificazione delle procedure	40	4-5
"Piano casa" - Accordi di programma	11	4-6
"Piano casa" - Applicabilità di norme relative alle modalità di realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi	11	9
"Piano casa" - Edilizia residenziale sociale (definizione di "alloggio sociale")	11	7
"Piano casa" - Istituzione di Fondo	11	12

"Piano casa" - Possibilità ai comuni e alle province di associarsi e programmi di interesse strategico nazionale	11	11
"Piano casa" - Possibilità di utilizzazione del patrimonio immobiliare del demanio non più utilizzato	11	10
"Piano casa" - Priorità nella destinazione (famiglie e giovani coppie a basso reddito; anziani; studenti fuori sede; soggetti sottoposti a sfratto; immigrati)	11	2
"Piano casa" - Procedura di approvazione del piano nazionale di edilizia abitativa	11	1
"Piano casa" - Requisiti degli immigrati per i contributi ex Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	11	13
"Piano casa" - Tipologia degli interventi	11	3
"Piano casa" - Verifica della realizzazione del Piano	11	8
Utilizzo dei conti bancari correnti "dormienti" per il finanziamento della carta acquisti	61	27
Previdenza sociale		
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro	19	
Disposizioni in materia contributiva- Estensione assicurazione maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto	20	2
Disposizioni in materia contributiva- Indennità di malattia	20	1
Disposizioni in materia contributiva- Assicurazione contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi	20	4-6

Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria	20	3
Disposizioni in materia contributiva-Aventi diritto all'assegno sociale	20	10
Disposizioni in materia contributiva-Compensi dei componenti degli organi collegiali dell'INPS	20	11
Disposizioni in materia contributiva-Riunificazione dei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale	20	7-9
Disposizioni in materia contributiva-Trasmissione di dati anagrafici da parte dei comuni all'INPS	20	12-14
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio	70	1-2
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto sicurezza e difesa	70	1-bis
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali-Componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC	28	7-9
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali-Istituzione dell'ISPRA e soppressione dell'APAT, INFS e ICRAM	28	1-6-bis
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Disposizioni procedurali e transitorie	72	8-10
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Esonero dal servizio	72	1-6

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Permanenza in servizio	72	7
Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - Risoluzione del rapporto in caso di superamento dell'anzianità massima contributiva	72	11
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (INPS)	80	
Regime di imponibilità contributiva delle <i>stock options</i>	82	24-bis-24-ter
Regioni ed enti locali		
Società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica - Reclutamento del personale	18	
Accesso da parte degli enti locali e dei concessionari dell'accertamento e della riscossione dei tributi ai dati ad alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate - Attuazione	83	28-sexies
Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Abrogazioni di norme incompatibili	23-bis	11
Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Delega regolamentare al Governo	23-bis	10
Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Disciplina	23-bis	1-7
Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Salvaguardia di procedure già avviate	23-bis	12
Collaborazioni e consulenze negli enti locali - Disciplina per l'affidamento degli incarichi	46	2-3
Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali	62	

Accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi	79	1 <i>quinquies</i>
Disciplina flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria corrente	77- <i>quater</i>	2-6
Disposizioni urgenti per Roma capitale	78	
Divieto per alcuni soggetti di acquisire la gestione di servizi ulteriori	23- <i>bis</i>	9
Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa per gli enti soggetti al SIOPE	77- <i>quater</i>	11
Expo Milano 2015	14	
Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela dell'ordine pubblico	61	18
Fondo unico regionale	77	2- <i>bis</i> -2- <i>quater</i>
Indennità degli amministratori locali	76	3
Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica economica (Comune di Roma)	63	10
Patto di stabilità interno - Definizione degli obiettivi finanziari	77	1-2
Patto di stabilità interno - Riassetto della disciplina	77- <i>ter</i>	
Patto di stabilità interno per gli enti locali - Riassetto della disciplina	77- <i>bis</i>	
Personale delle aziende speciali delle Camere di commercio	76	8
Piano sanitario nazionale - Elaborazione dei progetti regionali sulla base delle linee guida ministeriali	79	1- <i>quater</i>
Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate - Intese istituzionali di programma con le Regioni	6- <i>sexies</i>	4-5

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali - "Piano delle alienazioni immobiliari"	58	
Riduzioni di spesa - Contributi ordinari attribuiti agli enti locali	61	11
Riduzioni di spesa - Esclusioni	61	15
Riduzioni di spesa - Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali	61	10
Riduzioni di spesa - Organismi politici e apparati amministrativi regionali	61	16
Riduzioni di spesa - Tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province	61	12-13
Riduzioni di spesa - Trattamenti economici personale dirigente sanitario	61	14
Riduzioni di trasferimenti erariali alle comunità montane	76	6-bis
Servizi di Cabotaggio - Attribuzione alle Regioni di funzioni e di compiti	57	
Servizio idrico integrato - Cessazione, entro il 31 dicembre 2010, delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica	23-bis	8
Spese di personale degli enti locali e delle camere di commercio	76	1-2
Spese di personale degli enti locali e delle camere di commercio	76	4-7
Tesoreria unica - Estensione a tutti gli enti locali, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome	77-quater	1
Tesoreria unica - Estensione a tutti gli enti locali, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome	77-quater	7-9
Tesoreria unica - Periodo di applicabilità delle norme	77-quater	10

Ricerca e innovazione tecnologica		
Cinque per mille	63- <i>bis</i>	
Fondo presso la Cassa depositi e prestiti per partecipare a fondi per lo sviluppo	4	1- <i>bis</i>
Progetti di ricerca di eccellenza e innovativi e soppressione della Fondazione IRI e trasferimento di risorse alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia	17	
Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.	7	1 e 6
Strumenti innovativi di investimento	4	1 e 2
"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni	26	1
Sanità pubblica		
Abolizione del <i>ticket</i> sull'assistenza specialistica	61	19-21
Certificazioni e prestazioni sanitarie - Semplificazione normativa	37	1
Compatibilità dell'incarico di commissario <i>ad acta</i> per i deficit sanitari	79	3
Accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici dei servizi	79	1 <i>quinquies</i>
Piano sanitario nazionale - Elaborazione dei progetti regionali sulla base delle linee guida ministeriali	79	1- <i>quater</i>
Potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per reddito sulle	79	1- <i>sexies</i>

prestazioni di specialistica ambulatoriale (<i>ticket</i>)		
Potenziamento del sistema di controllo sulle cartelle cliniche e sulle relative schede di dimissione	79	1- <i>septies</i>
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Intesa Stato-Regioni per la riduzione dei costi (posti letto, rete ospedaliera e personale)	79	1- <i>bis-1-ter</i>
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Ospedale Bambino Gesù	79	1
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Personale sanitario, tessera sanitaria e ricetta elettronica	79	2
Spettacolo e Sport		
Cinque per mille	63- <i>bis</i>	
Comitato Italiano Paralimpico - Contributo	63	9- <i>bis</i>
Crediti d'imposta per investimenti nella filiera del cinema	63	13- <i>ter</i>
Stanziamenti a favore del CONI	63	9
Telecomunicazioni		
Banda larga - Assimilazione delle infrastrutture per la realizzazione delle reti a opere di urbanizzazione primaria	2	5
Banda larga - Disposizioni procedurali	2	9-12
Banda larga - Immobili sottoposti a vincolo	2	7-8
Banda larga - Realizzazione di reti a fibre ottiche con procedura DIA (denuncia inizio attività)	2	1
Banda larga - Rinvii alla disciplina sulla DIA (denuncia di inizio attività)	2	13-15

Banda larga - Termine temporale di validità della DIA (denuncia di inizio attività)	2	6
Banda larga - Termini per la presentazione della DIA	2	4
Banda larga - Utilizzo senza oneri di infrastrutture civili esistenti di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica e poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	2	2-3
Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale	6- <i>quinquies</i>	
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni	10	
Trasporti		
Agevolazioni acquisto autoveicoli trasporto merci	83- <i>bis</i>	30
Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto	83- <i>bis</i>	3-11
Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto - Sanzioni	83- <i>bis</i>	14-16
Ferrovie - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV (Alta Velocità)	12	
Ferrovie - Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello Stato	63	4
Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale	63	12-13
Osservatorio sulle attività di autotrasporto - Rilevazione dei costi per il carburante	83- <i>bis</i>	1-2
Servizi di Cabotaggio - Attribuzione alle Regioni di funzioni e di compiti	57	
Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi-Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale	9	2-4

e autotrasporto		
Termini di pagamento dei corrispettivi derivanti da contratti di trasporto su strada	83- <i>bis</i>	12-13
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Copertura oneri	83- <i>bis</i>	29
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Credito d'imposta per compensazione tasse automobilistiche	83- <i>bis</i>	23 e 26
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Incentivi all'aggregazione professionale e alla formazione	83- <i>bis</i>	23 e 28
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Lavoro straordinario	83- <i>bis</i>	23 e 25
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto – provvedimenti Agenzia entrate	83- <i>bis</i>	23 e 27
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Trasferte e missioni del personale	83- <i>bis</i>	23 e 24
Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto - Verifica della compatibilità comunitaria	83- <i>bis</i>	31
Varie		
Abolizione di agevolazioni in materia di <i>stock option</i>	82	23-24
Copertura finanziaria	84	
Durata e rinnovo della carta d'identità e apposizione delle impronte digitali a decorrere dal 2010	31	
Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci	82	27

Entrata in vigore	85	
Esclusione dalla revisione per certificare il possesso di requisiti mutualistici per taluni enti cooperativi	82	29- <i>bis</i>
Finalità e ambito di intervento	1	
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - Incremento della dotazione	81	38- <i>ter</i>
Limitazioni all'uso del contante	32	1-2
"Taglia leggi"	24	1
"Taglia leggi" - Ricognizione da parte del Governo delle disposizioni regolamentari implicitamente abrogate	24	1- <i>bis</i>
Trattamento dei dati personali	29	